|  |  |
| --- | --- |
| Parlamento europeo2014-2019 | EP logo RGB_Mute |

<Commission>{ENVI}Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare</Commission>

<RefProc>2016/0379</RefProc><RefTypeProc>(COD)</RefTypeProc>

<Date>{07/12/2017}7.12.2017</Date>

<TitreType>PARERE</TitreType>

<CommissionResp>della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare</CommissionResp>

<CommissionInt>destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia</CommissionInt>

<Titre>sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica</Titre>

<DocRef>(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))</DocRef>

Relatore per parere: <Depute>Ivo Belet</Depute>

PA\_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

In linea generale, il relatore per parere valuta positivamente le priorità della Commissione per il pacchetto Energia pulita: l'efficienza energetica in primis, la leadership dell'UE a livello mondiale nelle energie rinnovabili e la garanzia di condizioni eque per i consumatori di energia.

La proposta di regolamento mira a creare un mercato integrato dell'energia che offra diversi vantaggi, tra cui l'integrazione e la generazione economicamente efficienti di grandi volumi di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché un ulteriore risparmio energetico grazie a una maggiore trasparenza dei prezzi.

**Norme generali**

La legislazione dell'UE deve trovare il giusto equilibrio tra gli approcci basati sul mercato e una regolamentazione efficace. Potrebbero rendersi necessarie correzioni del mercato per fare fronte alle carenze di quest'ultimo e raggiungere obiettivi di interesse sociale ed economico. È necessario trovare il giusto equilibrio per realizzare la transizione energetica al minor costo per la società.

**Dispacciamento prioritario**

Se si desidera mantenere la leadership dell'UE a livello mondiale nelle energie rinnovabili, potrebbe risultare prematuro, fintantoché i mercati all'ingrosso continueranno a presentare distorsioni, prevedere la fine dell'accesso prioritario alla rete e del dispacciamento prioritario per gli impianti di produzione di energia a partire da fonti rinnovabili. Occorre valutare con attenzione le norme in materia di abolizione del dispacciamento prioritario e decurtazione.

**Corrispettivi di rete e rendita di congestione**

Le tariffe di rete dovrebbero essere ridefinite con cautela. Nel tentativo di tenere maggiormente conto dell'utilizzo reale della rete, non andrebbero ignorate le questioni legate alla solidarietà.

La revisione proposta limita l'uso delle entrate derivanti dalla congestione ai costi connessi all'effettiva disponibilità di capacità e ai costi per le capacità di interconnessione. Soprattutto in caso di conseguimento degli obiettivi di interconnessione, la restituzione delle rendite di congestione agli utenti della rete dovrebbe continuare a essere un'opzione, in modo da ottenere il consenso dei cittadini.

**Adeguatezza delle risorse**

Il relatore per parere si compiace che sia stata formalizzata una metodologia europea coordinata in materia di adeguatezza delle risorse, in quanto si tratta di una misura necessaria per garantire valutazioni comparabili.

Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere il giusto equilibrio tra il livello europeo, da un lato, e il livello nazionale e regionale, dall'altro. Pertanto, la valutazione europea coordinata dell'adeguatezza delle risorse dovrebbe essere integrata da valutazioni che si concentrino sul piano nazionale o regionale (con maggiore granularità e sensibilità, situazioni locali, ecc...).

Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento al minor costo per i consumatori, è opportuno esaminare adeguatamente le ragioni a favore dell'introduzione dei meccanismi di regolazione della capacità. I costi dei meccanismi di regolazione della capacità e il relativo impatto sulle bollette dei consumatori vanno valutati attentamente. I meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri trasparenti, tra cui la flessibilità, e non dovrebbero essere in contrasto con gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia. I meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere solo una misura temporanea di ultima istanza, limitata nel tempo e accompagnata da una chiara strategia di uscita.

**Gestione del sistema di trasmissione**

Per riuscire a integrare i diversi mercati nazionali dell'energia, il relatore per parere ritiene che occorra coordinare in modo efficiente il sistema energetico europeo. Il coordinamento regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) è un elemento essenziale per la realizzazione dell'Unione dell'energia. Di recente, tale coordinamento è diventato obbligatorio in virtù di diversi regolamenti dell'UE (codici di rete e orientamenti). Un ulteriore trasferimento dei compiti e un ampliamento della base regionale di cooperazione nell'ambito dei centri regionali di coordinamento sono due elementi certamente necessari, ma è discutibile che possano essere realizzati con successo mediante un approccio dall'alto verso il basso. Il quadro normativo dovrebbe promuovere lo sviluppo di una dimensione europea della gestione del sistema di trasmissione attraverso un approccio dal basso verso l'alto.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (2) L'Unione dell'energia mira a fornire ai consumatori – famiglie e imprese – un approvvigionamento sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Tradizionalmente il sistema elettrico era dominato da monopoli verticalmente integrati, spesso di proprietà pubblica con grandi impianti centrali di energia nucleare o fossile. Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione, privati e imprese, una reale libertà di scelta, ***creare*** nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile. Il mercato interno dell'energia elettrica ha incrementato la concorrenza, in particolare nel settore all'ingrosso, e gli scambi transfrontalieri. Continua ad essere la base dell'efficienza del mercato dell'energia. | (2) L'Unione dell'energia mira a fornire ai consumatori – famiglie e imprese – un approvvigionamento sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Tradizionalmente il sistema elettrico era dominato da monopoli verticalmente integrati, spesso di proprietà pubblica con grandi impianti centrali di energia nucleare o fossile. Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione, privati e imprese, una reale libertà di scelta, ***aprire*** nuove opportunità commerciali ***per le imprese, favorire i modelli di cooperative energetiche con valore aggiunto regionale*** e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile. Il mercato interno dell'energia elettrica ha incrementato la concorrenza, in particolare nel settore all'ingrosso, e gli scambi transfrontalieri. Continua ad essere la base dell'efficienza del mercato dell'energia. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Emendamento della proposta di rifusione della Commissione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 3 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(3 bis)*** ***Il principio dell'"efficienza energetica in primis" ricopre un ruolo importante nella progettazione del mercato dell'energia elettrica. Promuovendo condizioni paritarie per le soluzioni sul versante della domanda, compresa la gestione della domanda e il miglioramento dell'efficienza energetica, si garantisce che il mercato realizzi con efficacia gli obiettivi dell'Unione dell'energia e del quadro 2030 per il clima e l'energia.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 5</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (5) In passato i clienti dell'energia elettrica erano soltanto passivi, spesso l'acquistavano a tariffe regolamentate che non avevano alcuna relazione diretta con il mercato. In futuro i clienti dovranno essere in grado di partecipare pienamente al mercato su un piano di parità con gli altri partecipanti. Per integrare quote crescenti di energie rinnovabili il futuro sistema elettrico dovrebbe avvalersi di tutte le fonti di flessibilità a disposizione, in particolare la gestione della domanda e lo stoccaggio. Al fine di ottenere un efficace decarbonizzazione al minor costo, deve promuovere l'efficienza energetica. | (5) In passato i clienti dell'energia elettrica erano soltanto passivi, spesso l'acquistavano a tariffe regolamentate che non avevano alcuna relazione diretta con il mercato. In futuro i clienti dovranno essere in grado di partecipare pienamente al mercato su un piano di parità con gli altri partecipanti. Per integrare quote crescenti di energie rinnovabili il futuro sistema elettrico dovrebbe avvalersi di tutte le fonti di flessibilità a disposizione, in particolare la gestione della domanda e lo stoccaggio. Al fine di ottenere un efficace decarbonizzazione al minor costo, deve promuovere l'efficienza energetica ***e ridurre la domanda energetica e stimolare investimenti nel lungo termine***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 6</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (6) La maggiore integrazione del mercato e il passaggio a una produzione di energia elettrica più volatile richiedono ulteriori sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e avvalersi delle opportunità degli scambi transfrontalieri di energia elettrica. | (6) La maggiore integrazione del mercato e il passaggio a una produzione di energia elettrica più ***distribuita e*** volatile richiedono ulteriori sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e avvalersi delle opportunità degli scambi transfrontalieri di energia elettrica. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 8</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (8) Nei principi di base del mercato si dovrebbe stabilire che i prezzi dell'energia elettrica sono fissati secondo la domanda e l'offerta; i prezzi dovrebbero segnalare quando ***l'energia*** elettrica è necessaria, fornendo incentivi di mercato per gli investimenti in fonti di flessibilità come generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio. | (8) Nei principi di base del mercato si dovrebbe stabilire che i prezzi dell'energia elettrica sono fissati secondo la domanda e l'offerta; ***nel rispetto dei principi di solidarietà e di equa ripartizione dei costi,*** i prezzi dovrebbero segnalare quando ***l'energia*** elettrica è necessaria, fornendo incentivi di mercato per gli investimenti in fonti di flessibilità come generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 9</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (9) La decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica, a fronte dell'importanza che acquistano le energie rinnovabili sul mercato, è un obiettivo fondamentale dell'Unione dell'energia. Con il procedere dell'Unione verso la decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica e la crescente penetrazione delle fonti di energia rinnovabili, è indispensabile che il mercato elimini gli ostacoli esistenti agli scambi transfrontalieri e stimoli gli investimenti in infrastrutture di supporto, ad esempio maggiore generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio. Per sostenere questo passaggio alla generazione variabile e distribuita e per assicurare che i principi del mercato energetico siano alla base dei futuri mercati dell'energia elettrica, è essenziale dedicare nuova attenzione ai mercati a breve termine e a prezzi che riflettano la scarsità dell'offerta. | (9) La decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica, a fronte dell'importanza che acquistano le energie rinnovabili sul mercato, è un obiettivo fondamentale dell'Unione dell'energia. Con il procedere dell'Unione verso la decarbonizzazione del settore dell'energia elettrica e la crescente penetrazione delle fonti di energia rinnovabili, è indispensabile che il mercato elimini gli ostacoli esistenti agli scambi transfrontalieri e stimoli gli investimenti in infrastrutture di supporto, ad esempio maggiore generazione flessibile, interconnessioni, gestione della domanda e stoccaggio. Per sostenere ***la diffusione di soluzioni per lo stoccaggio di energia, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per eliminare le disposizioni obsolete in materia di tassazione che comportano una doppia imposizione. Per sostenere*** questo passaggio alla generazione variabile e distribuita e per assicurare che i principi del mercato energetico siano alla base dei futuri mercati dell'energia elettrica, è essenziale dedicare nuova attenzione ai mercati a breve termine e a prezzi che riflettano la scarsità dell'offerta. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'efficace sviluppo dello stoccaggio di energia è stato ostacolato da una serie di disposizioni contenute nei codici tributari che comportano una doppia tassazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure per rimuovere tali ostacoli.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 10</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (10) I mercati a breve termine miglioreranno la liquidità e la concorrenza in quanto consentiranno a più risorse, soprattutto quelle più flessibili, di partecipare a pieno titolo al mercato. Prezzi che riflettano efficacemente la scarsità stimoleranno gli operatori del mercato a rendersi disponibili quando il mercato ne ha davvero bisogno e farà sì che possano recuperare i costi sul mercato all'ingrosso. È pertanto fondamentale provvedere, nella misura del possibile, all'eliminazione dei massimali amministrativi e impliciti dei prezzi per consentire ai prezzi di un'offerta scarsa di aumentare fino al valore del carico perso. Quando saranno pienamente integrati nella struttura del mercato, i mercati a breve termine e la formazione dei prezzi che rifletta la scarsità contribuiranno all'eliminazione di altre misure, quali i meccanismi di regolazione della capacità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Peraltro prezzi del mercato all'ingrosso basati sulla scarsità e senza massimali non dovrebbero mettere a rischio l'affidabilità e ***stabilità*** dei prezzi per i consumatori finali, in particolare le famiglie e le piccole e medie imprese. | (10) I mercati a breve termine miglioreranno la liquidità e la concorrenza in quanto consentiranno a più risorse, soprattutto quelle più flessibili, di partecipare a pieno titolo al mercato. Prezzi che riflettano efficacemente la scarsità stimoleranno gli operatori del mercato a rendersi disponibili quando il mercato ne ha davvero bisogno e farà sì che possano recuperare i costi sul mercato all'ingrosso. È pertanto fondamentale provvedere, nella misura del possibile, all'eliminazione dei massimali amministrativi e impliciti dei prezzi per consentire ai prezzi di un'offerta scarsa di aumentare fino al valore del carico perso. Quando saranno pienamente integrati nella struttura del mercato, i mercati a breve termine e la formazione dei prezzi che rifletta la scarsità contribuiranno all'eliminazione di altre misure, quali i meccanismi di regolazione della capacità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Peraltro prezzi del mercato all'ingrosso basati sulla scarsità e senza massimali non dovrebbero mettere a rischio l'affidabilità***, la stabilità*** e ***l'accessibilità*** dei prezzi per i consumatori finali, in particolare le famiglie e le piccole e medie imprese. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 12</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (12) Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno dell'energia elettrica sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. La capacità disponibile di queste linee dovrebbe essere stabilita entro il limite massimo consentito dalle norme di sicurezza per la gestione della rete. | (12) Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno dell'energia elettrica sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti***, adeguati*** e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. La capacità disponibile di queste linee dovrebbe essere stabilita entro il limite massimo consentito dalle norme di sicurezza per la gestione della rete. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento è in linea con gli obiettivi della proposta di rifusione della Commissione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 14</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (14) Per orientare in modo efficiente gli investimenti necessari, i prezzi devono inoltre fungere da segnale quando l'energia elettrica è maggiormente necessaria. In un sistema elettrico zonale, per inviare i segnali giusti differenziati per località è necessario determinare le zone di offerta con una procedura trasparente e in modo coerente, obiettivo e affidabile. Ai fini di una gestione e pianificazione efficiente della rete elettrica unionale con segnali di prezzo efficaci delle nuove capacità di generazione, gestione della domanda e infrastrutture di trasporto, le zone di offerta dovrebbero corrispondere alla congestione strutturale. In particolare, la capacità interzonale non dovrebbe essere ridotta per risolvere una congestione interna. | (14) Per orientare in modo efficiente gli investimenti necessari, i prezzi devono inoltre fungere da segnale quando l'energia elettrica è maggiormente necessaria. In un sistema elettrico zonale, per inviare i segnali giusti differenziati per località è necessario determinare le zone di offerta con una procedura trasparente e in modo coerente, obiettivo e affidabile. Ai fini di una gestione e pianificazione efficiente della rete elettrica unionale con segnali di prezzo efficaci delle nuove capacità di generazione, gestione della domanda***, stoccaggio di energia*** e infrastrutture di trasporto, le zone di offerta dovrebbero corrispondere alla congestione strutturale. In particolare, la capacità interzonale non dovrebbe essere ridotta per risolvere una congestione interna. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento garantisce che lo stoccaggio di energia venga riconosciuto nell'ambito del diritto dell'Unione come una nuova categoria di attivi nel settore dell'energia.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 15</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (15) Per decarbonizzare in modo efficiente il sistema elettrico grazie all'integrazione del mercato è necessario abolire sistematicamente gli ostacoli agli scambi transfrontalieri in modo da superare la frammentazione del mercato energetico unionale e consentire ai clienti di fruire pienamente dei vantaggi offerti dall'integrazione dei mercati dell'energia elettrica e dalla concorrenza. | (15) Per decarbonizzare in modo efficiente ***entro il 2050*** il sistema elettrico grazie all'integrazione del mercato è necessario abolire sistematicamente gli ostacoli agli scambi transfrontalieri in modo da superare la frammentazione del mercato energetico unionale e consentire ai clienti di fruire pienamente dei vantaggi offerti dall'integrazione dei mercati dell'energia elettrica e dalla concorrenza. ***Si deve inoltre rendere possibile un'equa transizione per le regioni con giacimenti minerari e per i segmenti del mercato dell'energia elettrica che sono tuttora basati in gran parte sulla produzione di elettricità a partire dal carbone, in quanto il loro abbondono necessario nel quadro della transizione verso un sistema energetico sostenibile e flessibile, in grado di consentire all'UE di rispettare l'accordo di Parigi, dovrà affrontare numerose sfide economiche e sociali.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La decarbonizzazione dev'essere inclusiva, equa e concordata da tutte le parti interessate e deve tenere conto delle ripercussioni sociali, economiche e ambientali, nonché di alternative occupazionali sostenibili, in particolare quando l'abbandono graduale è legato alla chiusura di attività estrattive. Un'azione preparatoria relativa all'istituzione di una piattaforma di dialogo sul carbone per discutere gli aspetti legati alla governance, a una transizione equa e allo smantellamento sta per essere avviata, e le norme del mercato europeo dell'energia elettrica dovrebbero essere in linea con tali attività.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 15 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(15 bis)*** ***Il dispacciamento prioritario per gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili dovrebbe essere riconosciuto per il suo ruolo nell'aiutare l'Unione a conseguire i propri obiettivi in materia di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 26</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (26) L'ENTSO-E dovrebbe svolgere a livello unionale una valutazione solida dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine, per fornire una base obiettiva in materia. La questione ***dell'adeguatezza*** delle risorse, che si affronta con i meccanismi di regolazione della capacità, dovrebbe basarsi ***sulla valutazione dell'UE***. | (26) L'ENTSO-E dovrebbe svolgere a livello unionale una valutazione solida dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine, per fornire una base obiettiva in materia. La ***valutazione dovrebbe essere integrata da valutazioni più dettagliate a livello di zone di offerta, Stati membri e regioni. La*** questione ***dell'adeguatezza*** delle risorse, che si affronta con i meccanismi di regolazione della capacità, dovrebbe basarsi ***su tali valutazioni***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 27</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (27) La valutazione dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine (da 1 a 10 anni) di cui al presente regolamento ha scopo diverso rispetto alle prospettive stagionali (a sei mesi) di cui all'articolo 9 [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862]. Le valutazioni a medio-lungo termine servono soprattutto per valutare la necessità di meccanismi di regolazione della capacità, mentre le prospettive stagionali servono per segnalare i possibili rischi nell'arco di sei mesi che potrebbero causare un deterioramento significativo dello stato dell'offerta di energia elettrica. Anche i centri ***operativi regionali*** effettuano valutazioni di adeguatezza a livello regionale secondo la normativa europea sulla gestione del sistema di trasmissione ***dell'energia*** elettrica; si tratta di valutazioni condotte su un arco temporale molto breve (giornaliero a settimanale) e usate nel contesto della gestione del sistema. | (27) La valutazione dell'adeguatezza delle risorse a medio-lungo termine (da 1 a 10 anni) di cui al presente regolamento ha scopo diverso rispetto alle prospettive stagionali (a sei mesi) di cui all'articolo 9 [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862]. Le valutazioni a medio-lungo termine servono soprattutto per valutare la necessità di meccanismi di regolazione della capacità, mentre le prospettive stagionali servono per segnalare i possibili rischi nell'arco di sei mesi che potrebbero causare un deterioramento significativo dello stato dell'offerta di energia elettrica. Anche i centri ***regionali di coordinamento*** effettuano valutazioni di adeguatezza a livello regionale secondo la normativa europea sulla gestione del sistema di trasmissione ***dell'energia*** elettrica; si tratta di valutazioni condotte su un arco temporale molto breve (giornaliero a settimanale) e usate nel contesto della gestione del sistema. |
|  | ***(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame;******l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 28</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (28) Prima di introdurre meccanismi di regolazione della capacità gli Stati membri dovrebbero valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse; dovrebbero essere tenuti ad adottare misure volte a eliminare le distorsioni corredandole del relativo calendario attuativo. I meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere introdotti solo per le questioni che non possono essere risolte con ***l'eliminazione*** delle distorsioni di cui sopra. | (28) Prima di introdurre meccanismi di regolazione della capacità gli Stati membri dovrebbero valutare le distorsioni normative che gravano sulla questione connessa dell'adeguatezza delle risorse; dovrebbero essere tenuti ad adottare misure volte a eliminare le distorsioni corredandole del relativo calendario attuativo. I meccanismi di regolazione della capacità dovrebbero essere introdotti solo per le questioni***, quali la sicurezza dell'approvvigionamento energetico,*** che non possono essere risolte con ***l'eliminazione*** delle distorsioni di cui sopra. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 31</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (31) Si dovrebbero stabilire norme dettagliate per facilitare la partecipazione transfrontaliera a meccanismi di regolazione della capacità diversi dalle riserve. I gestori dei sistemi di trasmissione oltrefrontiera dovrebbero agevolare i produttori interessati che desiderano partecipare a meccanismi di regolazione della capacità in altri Stati membri; dovrebbero pertanto calcolare fino a quale capacità sarebbe possibile la partecipazione transfrontaliera, consentirla e verificare le disponibilità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero far rispettare le norme transfrontaliere negli Stati membri. | (31) Si dovrebbero stabilire norme dettagliate per facilitare la partecipazione transfrontaliera a meccanismi di regolazione della capacità diversi dalle riserve ***strategiche***. I gestori dei sistemi di trasmissione oltrefrontiera dovrebbero agevolare i produttori interessati che desiderano partecipare a meccanismi di regolazione della capacità in altri Stati membri; dovrebbero pertanto calcolare fino a quale capacità sarebbe possibile la partecipazione transfrontaliera, consentirla e verificare le disponibilità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero far rispettare le norme transfrontaliere negli Stati membri. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 32</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (32) Date le differenze esistenti nei sistemi energetici nazionali e le limitazioni tecniche delle reti elettriche esistenti, il modo migliore per progredire nell'integrazione dei mercati è spesso a livello regionale. Dovrebbe pertanto essere rafforzata la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione. Per garantire una cooperazione efficace si dovrebbe prevedere un nuovo quadro normativo che assicuri una governance regionale più solida e una vigilanza normativa, rafforzando altresì il potere decisionale dell'Agenzia nelle questioni transfrontaliere. Una maggiore cooperazione tra gli Stati membri potrebbe essere necessaria anche in situazioni di crisi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e limitare le distorsioni del mercato. | (32) Date le differenze esistenti nei sistemi energetici nazionali e le limitazioni tecniche delle reti elettriche esistenti, il modo migliore ***e più efficace sotto profilo dei costi*** per progredire nell'integrazione dei mercati è spesso a livello regionale. Dovrebbe pertanto essere rafforzata la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione. Per garantire una cooperazione efficace si dovrebbe prevedere un nuovo quadro normativo che assicuri una governance regionale più solida e una vigilanza normativa, rafforzando altresì il potere decisionale dell'Agenzia nelle questioni transfrontaliere. Una maggiore cooperazione tra gli Stati membri potrebbe essere necessaria anche in situazioni di crisi, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e limitare le distorsioni del mercato. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 35</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (35) I centri ***operativi regionali*** dovrebbero entrare in gioco laddove il loro aspetto regionale apporta un valore aggiunto rispetto alle funzioni svolte a livello nazionale. ***I*** centri ***operativi regionali*** dovrebbero coprire i compiti svolti dai coordinatori regionali della sicurezza e ***altri compiti*** di ***gestione del sistema, gestione del mercato e preparazione ai rischi***. I centri ***operativi regionali*** non dovrebbero occuparsi della gestione in tempo reale del sistema ***dell'energia*** elettrica. | (35) I centri ***regionali di coordinamento*** dovrebbero entrare in gioco laddove il loro aspetto regionale apporta un valore aggiunto rispetto alle funzioni svolte a livello nazionale. ***Tali*** centri dovrebbero coprire i compiti svolti dai coordinatori regionali della sicurezza e ***altre funzioni*** di ***importanza regionale***. I centri ***regionali di coordinamento*** non dovrebbero occuparsi della gestione in tempo reale del sistema ***dell'energia*** elettrica. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 36</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (36) I centri ***operativi regionali*** dovrebbero in primo luogo agire ***nell'interesse*** del funzionamento del mercato e del sistema della regione rispetto agli interessi di un singolo ente. Di conseguenza, i suddetti centri dovrebbero ***disporre di poteri decisionali esecutivi in modo da indicare ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione le azioni da intraprendere per talune funzioni e dovrebbero*** avere un ruolo consultivo rafforzato ***per le altre funzioni***. | (36) I centri ***regionali di coordinamento*** dovrebbero in primo luogo agire ***nell'interesse*** del funzionamento del mercato e del sistema della regione rispetto agli interessi di un singolo ente. Di conseguenza, i suddetti centri dovrebbero avere un ruolo consultivo rafforzato ***mediante la loro capacità di formulare raccomandazioni***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Considerando 38</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (38) Per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione unionali dell'energia elettrica e assicurare una stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e con l'ENTSO-E, è necessario istituire un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione («UE DSO»). I compiti dell'UE DSO dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione. L'UE DSO dovrebbe cooperare strettamente con l'ENTSO-E nella preparazione e applicazione dei codici di rete, ove opportuno, e dovrebbe adoperarsi per fornire orientamenti sull'integrazione tra l'altro della generazione distribuita e dello stoccaggio nelle reti di distribuzione o in altri settori connessi alla gestione delle reti di distribuzione. | (38) Per aumentare l'efficienza nelle reti di distribuzione unionali dell'energia elettrica e assicurare una stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e con l'ENTSO-E, è necessario istituire un ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'Unione («UE DSO»). I compiti dell'UE DSO dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero garantire ***indipendenza, neutralità,*** efficienza, trasparenza e rappresentatività tra i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione***, nel rispetto delle specificità regionali delle reti di distribuzione***. L'UE DSO dovrebbe cooperare strettamente con l'ENTSO-E nella preparazione e applicazione dei codici di rete, ove opportuno, e dovrebbe adoperarsi per fornire orientamenti sull'integrazione tra l'altro della generazione distribuita e dello stoccaggio nelle reti di distribuzione o in altri settori connessi alla gestione delle reti di distribuzione. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le reti di distribuzione variano enormemente in tutta Europa: in termini di livello di tensione, topologia, profilo naturale di una data regione e modelli di consumo degli utenti. È opportuno tenere conto di tali specificità ai fini del funzionamento dell'UE DSO.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) gettare le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea dell'energia in modo efficiente, in particolare il quadro 203030 delle politiche per l'energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino più flessibilità, ***decarbonizzazione,*** innovazione; | (a) gettare le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea dell'energia in modo efficiente, in particolare il quadro 203030 delle politiche per l'energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino più flessibilità, ***efficienza energetica e*** innovazione***, anche tenendo conto del ruolo degli interconnettori e della quota crescente delle fonti energetiche rinnovabili ai fini della transizione verso un sistema energetico sostenibile***; |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 30 COM/2014/015 final. | 30 COM/2014/015 final. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 1 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, permettano la gestione della domanda e l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda distribuita e dell'offerta, e contribuiscano alla decarbonizzazione dell'economia, mediante l'integrazione del mercato e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili; | (b) definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, permettano la gestione della domanda***, lo stoccaggio dell'energia*** e l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda distribuita e dell'offerta, ***promuovano livelli sufficienti di interconnessioni elettriche*** e contribuiscano alla decarbonizzazione dell'economia, mediante l'integrazione del mercato e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 2 – lettera c</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (c) ***“congestione”***, una situazione in cuinon possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita dei partecipanti al mercato ***tra due zone di offerta*** in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi; | (c) ***"congestione"***, una situazione in cuinon possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita dei partecipanti al mercato in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La definizione originaria stabilisce che la congestione può verificarsi solo tra due zone di offerta e non all'interno di una di esse. L'emendamento è inoltre necessario per adeguarsi alla definizione di zona di offerta.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 2 – lettera u</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (u) “meccanismo di regolazione della capacità”, misura amministrativa intesa ad assicurare il conseguimento del ***livello auspicato*** di sicurezza dell'approvvigionamento, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ausiliari; | (u) "meccanismo di regolazione della capacità", misura amministrativa intesa ad assicurare il conseguimento del ***necessario livello*** di sicurezza dell'approvvigionamento, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ausiliari***, adottata in conformità del presente regolamento, delle norme sugli aiuti di Stato e dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 2 – punto 2 – lettera v</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (v) ***“riserva strategica”***, meccanismo di regolazione della capacità in cui le risorse sono dispacciate solo se i mercati del giorno prima ***e infragiornaliero*** non hanno raggiunto ***l'equilibrio***, i gestori dei sistemi di trasmissione hanno esaurito le rispettive risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta, e gli sbilanciamenti sul mercato durante i periodi in cui le riserve sono dispacciate sono compensati al valore del carico perso; | (v) ***"riserva strategica"***, meccanismo di regolazione della capacità in cui le risorse sono ***conservate al di fuori del mercato e sono*** dispacciate solo se i mercati del giorno prima non hanno raggiunto ***l'equilibrio***, i gestori dei sistemi di trasmissione hanno esaurito le rispettive risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta, e gli sbilanciamenti sul mercato durante i periodi in cui le riserve sono dispacciate sono compensati al valore del carico perso; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) i prezzi ***si formano*** in ***base alla*** domanda e ***all'offerta***; | (a) i prezzi ***riflettono*** in ***generale la*** domanda e ***l'offerta***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) si evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e ***all'offerta***, a ***disincentivare lo sviluppo di una generazione più flessibile, a bassa produzione di carbonio o a disincentivare la flessibilità della domanda***; | (b) si evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e ***all'offerta***, a ***meno che non mirino a stabilire la solidarietà e la equa ripartizione dei costi e tengano sufficientemente conto dei consumatori in condizioni di povertà energetica***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera b bis (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(b bis)*** ***si promuove lo sviluppo di una generazione più flessibile, a bassa produzione di carbonio o una maggiore flessibilità della domanda;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera c bis (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(c bis)***  ***gli operatori di mercato sono tenuti a valutare il rischio di pregiudizio che i nuovi prodotti e servizi pongono per i clienti domestici, adeguando di conseguenza la loro offerta;***  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera c ter (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(c ter)*** ***le autorità nazionali di regolamentazione monitorano l'evoluzione del mercato e apportano modifiche alle tutele, ove necessario;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera d</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (d) la partecipazione al mercato dei consumatori e delle piccole imprese è consentita aggregando la generazione di vari impianti e il carico di vari impianti di consumo per ottenere offerte congiunte sul mercato ***dell'energia*** elettrica e una gestione congiunta del sistema elettrico, nel rispetto delle norme del trattato sulla concorrenza; | (d) la partecipazione al mercato dei consumatori e delle piccole imprese è consentita ***individualmente, collettivamente – attraverso la partecipazione a una comunità locale dell'energia – e incoraggiata*** aggregando la generazione di vari impianti e il carico di vari impianti di consumo per ottenere offerte congiunte sul mercato ***dell'energia*** elettrica e una gestione congiunta del sistema elettrico, nel rispetto delle norme del trattato sulla concorrenza; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I principi generali del mercato dell'energia elettrica dell'UE dovrebbero fornire una base per riconoscere e incoraggiare tutte le forme di partecipazione attiva da parte dei consumatori, non soltanto attraverso l'aggregazione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera e</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (e) le regole sul mercato sostengono la decarbonizzazione ***dell'economia consentendo l'integrazione dell'energia*** elettrica da fonti rinnovabili e ***fornendo incentivi all'efficienza*** energetica; | (e) le regole sul mercato sostengono la decarbonizzazione ***dell'economia fornendo incentivi all'integrazione dell'energia*** elettrica da fonti rinnovabili e ***all'efficienza*** energetica; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera f</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (f) le regole sul mercato ***offrono*** adeguati incentivi ***d'investimento*** per la generazione, lo stoccaggio, ***l'efficienza*** energetica e la gestione della domanda in modo da soddisfare il fabbisogno del mercato e provvedendo così alla sicurezza ***dell'approvvigionamento***; | (f) le regole sul mercato ***sono volte ad offrire*** adeguati incentivi ***d'investimento*** per la generazione, ***in particolare per quanto concerne gli investimenti a lungo termine nella generazione a basse emissioni di carbonio,*** lo stoccaggio, ***l'efficienza*** energetica e la gestione della domanda in modo da soddisfare il fabbisogno del mercato e provvedendo così alla sicurezza ***dell'approvvigionamento***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera g</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (g) si ***evitano*** gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica e alle transazioni transfrontaliere sui mercati ***dell'energia*** elettrica e dei relativi mercati dei servizi; | (g) si ***eliminano*** gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica e alle transazioni transfrontaliere sui mercati ***dell'energia*** elettrica e dei relativi mercati dei servizi; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera i</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (i) le risorse sul versante della generazione, dello stoccaggio e della domanda partecipano tutte al mercato su un piano di parità; | (i) le risorse sul versante della generazione, dello stoccaggio e della domanda partecipano tutte al mercato su un piano di parità***, in un modo che tenga conto dei benefici e dei costi che ogni aspetto apporta all'ambiente e al sistema, della loro sostenibilità e dei loro contributi agli obiettivi di decarbonizzazione fissati nell'accordo di Parigi del 2015 e nella direttiva (UE).../... [direttiva sulle energie rinnovabili]***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 – punto 1 – lettera m</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (m) le regole sul mercato consentono ***l'accesso*** e ***l'uscita*** delle imprese di generazione e di approvvigionamento di energia elettrica in base alle valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni; | (m) le regole sul mercato consentono ***l'accesso*** e ***l'uscita*** delle imprese di generazione e di approvvigionamento di energia elettrica ***nonché di stoccaggio dell'energia*** in base alle valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Poiché lo stoccaggio è definito quale attività separata nel sistema dell'energia elettrica, le imprese di stoccaggio devono avere la possibilità, analogamente agli altri attori del mercato, di decidere in merito all'accesso e all'uscita.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 3 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Articolo 3 bis*** |
|  | ***Transizione equa*** |
|  | ***La Commissione sostiene gli Stati membri che predispongono una strategia nazionale per la progressiva riduzione della capacità installata di estrazione e generazione basata sul carbone, attraverso tutti i mezzi disponibili, tra cui un sostegno finanziario mirato volto a rendere possibile una "transizione equa" nelle regioni interessate da cambiamenti strutturali. La Commissione assiste gli Stati membri nel far fronte all'impatto della transizione all'energia pulita sul piano sociale, delle competenze e dell'industria. La Commissione opera in stretto partenariato con attori delle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio, fornisce orientamenti, in particolare in merito all'accesso ai fondi e ai programmi disponibili e al relativo utilizzo, e incoraggia lo scambio di buone prassi, ivi incluse le discussioni sulle tabelle di marcia industriali e le esigenze di riqualificazione, attraverso piattaforme mirate tra cui l'iniziativa per una transizione equa a favore di lavoratori e comunità istituita dal regolamento (UE) .../... [regolamento sulla governance].*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Tutti i partecipanti ***al mercato*** tendono al bilanciamento del sistema e rispondono finanziariamente degli squilibri che provocano nel sistema. Sono essi stessi responsabili del bilanciamento o delegano un responsabile del bilanciamento scelto da loro. | 1. Tutti i partecipanti ***ai mercati*** tendono al bilanciamento del sistema e rispondono finanziariamente degli squilibri che provocano nel sistema***, a condizione che tutti i partecipanti ai mercati abbiano accesso a mercati infragiornalieri e di bilanciamento in conformità degli articoli 5 e 6***. Sono essi stessi responsabili del bilanciamento o delegano un responsabile del bilanciamento scelto da loro. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ***alla*** responsabilità del bilanciamento per quanto riguarda: | 2. Gli Stati membri possono***, previa consultazione dei gestori dei sistemi di distribuzione,*** prevedere deroghe ***dalle conseguenze finanziarie della*** responsabilità del bilanciamento per quanto riguarda: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(a) progetti dimostrativi;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (c) impianti che beneficiano del sostegno approvato dalla Commissione in forza delle norme unionali sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli da 107 a 109 del TFUE, commissionati prima del [OP: entrata in vigore]. Fatte salve le norme unionali sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono incentivare i partecipanti al mercato interamente o parzialmente esentati ***dalla*** responsabilità del bilanciamento ad accettarne la piena responsabilità dietro adeguato compenso. | (c) impianti che beneficiano del sostegno approvato dalla Commissione in forza delle norme unionali sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli da 107 a 109 del TFUE, commissionati prima del [OP: entrata in vigore]. Fatte salve le norme unionali sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono incentivare i partecipanti al mercato interamente o parzialmente esentati ***dalle conseguenze finanziarie della*** responsabilità del bilanciamento ad accettarne la piena responsabilità dietro adeguato compenso. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Tutti i partecipanti al mercato hanno accesso al mercato del bilanciamento, a titolo individuale o per aggregazione. Le norme e i prodotti del mercato del bilanciamento rispettano l'esigenza di tener conto dell'aumento delle quote di generazione variabile, dell'aumento della reattività della domanda e delle nuove tecnologie. | 1. Tutti i partecipanti al mercato hanno ***pieno*** accesso al mercato del bilanciamento, a titolo individuale o per aggregazione. Le norme e i prodotti del mercato del bilanciamento rispettano l'esigenza di tener conto dell'aumento delle quote di generazione variabile, dell'aumento della reattività della domanda e delle nuove tecnologie. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| 2. I mercati del bilanciamento sono organizzati in modo da assicurare ***l'assenza*** di discriminazione tra partecipanti al mercato***, tenendo conto delle diverse capacità tecniche di generazione da*** fonti rinnovabili ***variabili e della gestione e stoccaggio sul versante della domanda***. | 2. I mercati del bilanciamento sono organizzati in modo da assicurare ***l'assenza*** di discriminazione tra partecipanti al mercato***.*** ***I mercati del bilanciamento sono concepiti per permettere la massima partecipazione di*** fonti rinnovabili***, compresa in particolare la generazione su piccola scala decentrata o distribuita. I mercati del bilanciamento garantiscono che le comunità produttrici/consumatrici di energia dispongano di un accesso proporzionato e semplice al mercato.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – paragrafo 7</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 7. Il dimensionamento della capacità di riserva è eseguito a livello regionale conformemente all'allegato I, punto 7. I centri ***operativi regionali*** sostengono i gestori dei sistemi di trasmissione nel determinare il quantitativo di capacità di bilanciamento che è necessario acquisire conformemente all'allegato I, punto 8. | 7. Il dimensionamento della capacità di riserva è eseguito a livello regionale conformemente all'allegato I, punto 7. I centri ***regionali di coordinamento*** sostengono i gestori dei sistemi di trasmissione nel determinare il quantitativo di capacità di bilanciamento che è necessario acquisire conformemente all'allegato I, punto 8. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – paragrafo 8</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 8. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è agevolato a livello regionale conformemente all'allegato I, punto 8. ***L'approvvigionamento*** è basato su un mercato primario ***e organizzato*** in modo da non creare discriminazioni tra i partecipanti al mercato nel processo di preselezione a livello individuale o per aggregazione. | 8. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento è agevolato a livello regionale conformemente all'allegato I, punto 8. ***L'approvvigionamento*** è basato su un mercato primario in modo da non creare discriminazioni tra i partecipanti al mercato nel processo di preselezione***, anche, in particolare, qualora la partecipazione avvenga*** a livello individuale o per aggregazione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 5 – paragrafo 9</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 9. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento al rialzo e al ribasso è effettuato separatamente. L'aggiudicazione avviene non più di un giorno prima della fornitura delle capacità di bilanciamento e il periodo di aggiudicazione dura al massimo un giorno. | 9. L'approvvigionamento di capacità di bilanciamento al rialzo e al ribasso è effettuato separatamente. L'aggiudicazione avviene non più di un giorno prima della fornitura delle capacità di bilanciamento e il periodo di aggiudicazione dura al massimo un giorno. ***In conformità dell'articolo 34, paragrafo 6, e dell'articolo 36, paragrafo 10, degli orientamenti in materia di bilanciamento, ciascun gestore dei sistemi di trasmissione può presentare una proposta all'autorità di regolamentazione competente in cui chieda l'esenzione dalle norme relative agli appalti pubblici conformemente al presente paragrafo.***  |
|  | ***Tali richieste di esenzione includono:*** |
|  | ***(a) l'indicazione del periodo di tempo durante il quale si applicherebbe l'esenzione;*** |
|  | ***(b) l'indicazione del volume della capacità di bilanciamento cui si applicherebbe l'esenzione;*** |
|  | ***(c) l'analisi dell'impatto di tale esenzione sulla partecipazione delle risorse di bilanciamento; e*** |
|  | ***(d) la giustificazione dell'esenzione che ne illustri la maggiore efficienza economica.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) sono ***organizzati in modo tale da*** non ***essere*** discriminatori; | (a) sono non discriminatori; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il principio di non discriminazione nei mercati giornalieri e del giorno prima dovrebbe avere effetto giuridico senza che gli Stati membri debbano attuare misure supplementari.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 7 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. I gestori dei mercati offrono alla compravendita sui mercati del giorno prima e infragiornaliero prodotti di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime fino a 1 megawatt o inferiori, per permettere la partecipazione effettiva, sul versante della gestione della domanda, dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala. | 3. I gestori dei mercati offrono alla compravendita sui mercati del giorno prima e infragiornaliero prodotti di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime fino a 1 megawatt o inferiori, per permettere la partecipazione effettiva, sul versante della gestione della domanda, dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala***, anche per le comunità produttrici/consumatrici di energia attraverso un accesso proporzionato e semplice***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 9 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha un limite massimo se non quello corrispondente al valore del carico perso fissato conformemente all'articolo 10. Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha un limite minimo se non quello corrispondente al valore di - 2 000 EUR o inferiore e, se lo si raggiunge o si stima sarà raggiunto, un valore più basso è fissato per il giorno successivo. La presente disposizione si applica, tra l'altro, alle offerte e compensazioni in tutti gli orizzonti temporali e include i prezzi dell'energia di bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento. | 1. Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha un limite massimo se non quello corrispondente al valore del carico perso fissato conformemente all'articolo 10. ***Nei mercati fortemente interconnessi, il livello dei limiti massimi dovrebbe essere lo stesso in tutte le zone di offerta e in tutti i mercati, onde evitare distorsioni del mercato.*** Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica non ha un limite minimo se non quello corrispondente al valore di - 2 000 EUR o inferiore e, se lo si raggiunge o si stima sarà raggiunto, un valore più basso è fissato per il giorno successivo. La presente disposizione si applica, tra l'altro, alle offerte e compensazioni in tutti gli orizzonti temporali e include i prezzi dell'energia di bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Nei mercati fortemente interconnessi, è necessario assicurare l'uniformità del limite del prezzo tecnico. In assenza di limiti uniformi, potrebbero verificarsi inefficienze nei periodi di scarsità delle risorse, in quanto i partecipanti al mercato sarebbero artificialmente svantaggiati nella concorrenza transfrontaliera per l'energia in ragione delle differenze nella capacità di offerta di prezzo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 11 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Nel dispacciamento degli impianti di generazione ***dell'energia*** elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione accordano priorità ***a quelli*** che impiegano fonti di energia rinnovabili, ai piccoli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e agli impianti che usano tecnologie emergenti nella misura seguente: | 2. Nel dispacciamento degli impianti di generazione ***dell'energia*** elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione ***e distribuzione*** accordano priorità ***agli impianti di generazione o di stoccaggio*** che impiegano fonti di energia rinnovabili, ai piccoli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e agli impianti che usano tecnologie emergenti nella misura seguente: |
| (a) impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 500 kW; o  | (a) impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con capacità installata di generazione di energia elettrica inferiore a 500 kW; o  |
| (b) progetti dimostrativi per tecnologie innovative. | (b) progetti dimostrativi per tecnologie innovative. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 11 – paragrafo 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. ***Gli*** impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento commissionati prima del [OP: entrata in vigore] e, una volta commissionati, sono soggetti al dispacciamento prioritario a norma ***dell'articolo*** 15, paragrafo 5, della direttiva2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o ***all'articolo*** 16, paragrafo 2, della direttiva2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio restano soggetti al dispacciamento prioritario. Il dispacciamento prioritario non si applica più dalla data in cui ***l'impianto*** di generazione è oggetto di modifiche significative, ossia almeno quando è necessario un nuovo contratto di connessione o quando si incrementa la capacità di generazione. | 4. ***Al fine di mantenere un quadro normativo stabile per gli investitori, gli*** impianti ***di generazione o di stoccaggio*** che impiegano fonti di energia rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento commissionati prima del [OP: entrata in vigore] e, una volta commissionati, sono soggetti al dispacciamento prioritario a norma ***dell'articolo*** 15, paragrafo 5, della direttiva2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o ***all'articolo*** 16, paragrafo 2, della direttiva2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***1*** restano soggetti al dispacciamento prioritario. Il dispacciamento prioritario non si applica più dalla data in cui ***l'impianto*** di generazione ***o di stoccaggio*** è oggetto di modifiche significative, ossia almeno quando è necessario un nuovo contratto di connessione o quando si incrementa la capacità di generazione ***o di stoccaggio***.  |
| ––––––––––––– | ––––––––––––– |
| 1. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16). | 1. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16). |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Fatte salve le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono offrire incentivi ai partecipanti al mercato aventi accesso prioritario per rinunciare al dispacciamento prioritario dietro adeguata compensazione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***4 bis. Gli Stati membri ottemperano alle disposizioni del presente articolo attraverso il processo di comunicazione sul mercato interno dell'energia previsto all'articolo [21] del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla governance].*** |
|  | ***Prima dell'abolizione del dispacciamento prioritario conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in particolare, assicurano che tutti i mercati siano del tutto aperti, inclusi tutti i servizi accessori, alla partecipazione delle fonti energetiche rinnovabili, che le norme in materia di dispacciamento siano pienamente trasparenti e basate sul mercato, che sia stata stabilita una metodologia trasparente relativamente alle norme in materia di riduzione e che l'abolizione del dispacciamento prioritario per gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili non pregiudichi il loro contributo:*** |
|  | ***(a) all'obiettivo dell'Unione per il 2030 stabilito nella direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;*** |
|  | ***(b) alla riduzione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni globali di gas a effetto serra dell'Unione entro il 2030, come stabilito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Le risorse ridotte o ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione o di consumo che trasmettono offerte di riduzione o ridispacciamento, mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate***.*** ***Si ricorre alla riduzione e al ridispacciamento della generazione o al ridispacciamento della gestione della domanda non*** basati sul mercato ***solo in mancanza di alternative di*** mercato, ***o se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate oppure se il numero degli impianti*** di generazione ***o di consumo disponibili nella zona è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva.*** La fornitura di risorse di mercato è aperta a tutte le tecnologie di generazione, stoccaggio e gestione della domanda, anche agli operatori ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile. | 2. Le risorse ridotte o ridispacciate sono selezionate tra gli impianti di generazione***, stoccaggio*** o di consumo che trasmettono offerte di riduzione o ridispacciamento, mediante meccanismi di mercato e sono finanziariamente compensate ***in pieno.*** ***La partecipazione a meccanismi*** basati sul mercato ***è volontaria per tutti i partecipanti al*** mercato, ***inclusa in particolare la capacità*** di generazione ***su piccola scala decentrata o distribuita.*** Si ricorre alla riduzione e al ridispacciamento della generazione o al ridispacciamento della gestione della domanda non basati sul mercato solo in mancanza di alternative di mercato, o se tutte le risorse disponibili basate sul mercato sono state sfruttate oppure se il numero degli impianti di generazione o di consumo disponibili nella zona è troppo basso per assicurare una concorrenza effettiva. La fornitura di risorse di mercato è aperta a tutte le tecnologie di generazione, stoccaggio e gestione della domanda, anche agli operatori ubicati in altri Stati membri, salvo laddove non sia tecnicamente realizzabile. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. I gestori responsabili dei sistemi riferiscono almeno una volta ***all'anno all'autorità*** di regolamentazione competente ***in merito alla riduzione o al ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento*** e ***alle misure adottate per diminuire la necessità di tale riduzione o ridispacciamento a scendere*** in ***futuro. La riduzione o il ridispacciamento degli impianti di generazione che utilizzano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento sono oggetto di compensazione a norma del paragrafo 6.*** | 3.I gestori responsabili dei sistemi riferiscono almeno una volta ***all'anno all'autorità*** di regolamentazione competente e ***all'ACER*** in ***merito*** |
|  | ***- al livello di sviluppo ed efficacia della riduzione o del ridispacciamento basati sul mercato degli impianti di generazione, stoccaggio energetico o gestione della domanda;***  |
|  | ***- alle ragioni, ai volumi e ai tipi di tecnologie oggetto di riduzione o ridispacciamento a scendere degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento;*** |
|  | ***- alle misure adottate per diminuire la necessità di tale riduzione o ridispacciamento a scendere; e*** |
|  | ***- alle richieste e alle disposizioni contrattuali con le unità di generazione affinché funzionino a un determinato livello di alimentazione di energia elettrica; I gestori dei sistemi giustificano la necessità di tali disposizioni ed evidenziano in che misura tali servizi non possano essere forniti da altre risorse; stabilendo se ciò sia in linea con il principio del conseguimento degli obiettivi dell'Unione al minor costo possibile.*** |
|  | ***I regolatori valutano l'interesse del mercato annualmente.*** |
|  | ***La riduzione o il ridispacciamento degli impianti di generazione o stoccaggio che utilizzano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento sono oggetto di compensazione a norma del paragrafo 6.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) assicurano la capacità delle reti di trasmettere e distribuire ***l'energia*** elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento con il minimo possibile di riduzione o ridispacciamento; ciò non impedisce di tener conto nella pianificazione della rete di una riduzione/ridispacciamento in misura limitata laddove ne sia dimostrata la maggiore efficienza economica e non superi il 5% ***della*** capacità ***installata da*** fonti rinnovabili o ***da*** cogenerazione ad alto rendimento ***nella zona***; | (a) assicurano la capacità delle reti di trasmettere e distribuire ***l'energia*** elettrica ***prodotta o stoccata*** da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento con il minimo possibile di riduzione o ridispacciamento; ciò non impedisce di tener conto nella pianificazione della rete di una riduzione/ridispacciamento in misura limitata laddove ne sia dimostrata la maggiore efficienza economica e non superi il 5% ***delle*** capacità ***installate o stoccate utilizzando*** fonti rinnovabili***, gestione della domanda*** o cogenerazione ad alto rendimento ***nel punto di connessione, a condizione che abbia luogo un'adeguata consultazione delle parti interessate prima della sua approvazione***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) ***adottano misure operative adeguate riguardanti le*** reti ***e il mercato al fine di ricorrere il meno possibile alla riduzione e al ridispacciamento al ribasso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento***. | (b) ***assicurano che le loro reti siano sufficientemente flessibili in modo tale da poterle gestire secondo quanto previsto all'articolo [51] della direttiva ..../.... [direttiva sull'energia elettrica].*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(b bis) adottano misure operative adeguate riguardanti le reti e il mercato al fine di assorbire efficacemente tutta l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento e ricorrere il meno possibile alla riduzione e al ridispacciamento al ribasso.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) ***gli impianti*** di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento ***sono soggetti al ridispacciamento a scendere/alla riduzione solo se***, ***a parte il ridispacciamento a scendere/la riduzione degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili***, ***non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o rischi per la sicurezza della rete***; | (b) ***impianti*** di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento, ***e in particolare***, ***ove***; |
|  | ***(i) lo scopo principale di tali impianti di generazione sia produrre calore per i processi di produzione del sito industriale interessato;*** |
|  | ***(ii) la generazione di energia termica e la generazione di energia elettrica siano indissolubilmente legate, in modo che qualsiasi variazione nella generazione di energia termica dia accidentalmente luogo a una variazione nella generazione di potenza attiva e viceversa;*** |
|  | ***sono soggetti al ridispacciamento a scendere/alla riduzione solo se, a parte il ridispacciamento a scendere/la riduzione degli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, non vi sono alternative o se queste comportano costi sproporzionati o rischi per la sicurezza della rete;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera c</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (c) l'energia elettrica autoprodotta da impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento ***non immessa nella rete di trasporto o di distribuzione*** non è ridotta a meno che ***nessun'altra soluzione permetta di risolvere problemi connessi*** alla sicurezza delle reti; | (c) l'energia elettrica autoprodotta da impianti che impiegano fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione ad alto rendimento ***destinata principalmente all'autoconsumo*** non è ridotta a meno che ***non esistano alternative o ci siano rischi sproporzionati*** alla sicurezza delle reti ***in caso di altre soluzioni***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera d</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (d) il ridispacciamento a scendere/la riduzione di cui alle lettere da a) a c) sono debitamente giustificati in modo trasparente. La giustificazione è inserita nella relazione di cui al paragrafo 3. | (d) il ridispacciamento a scendere/la riduzione di cui alle lettere da a) a c) ***di cui sopra*** sono debitamente giustificati in modo trasparente. La giustificazione è inserita nella relazione di cui al paragrafo 3. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 6</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 6. Quando la riduzione/il ridispacciamento non sono basati sul mercato, sono oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore di sistema che chiede la riduzione/il ridispacciamento al titolare della generazione ridotta o ridispacciata o ***all'impianto*** di consumo. La compensazione finanziaria è almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi: | 6. Quando la riduzione/il ridispacciamento non sono basati sul mercato, sono oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore di sistema che chiede la riduzione/il ridispacciamento al titolare della generazione ridotta o ridispacciata o ***all'impianto di stoccaggio dell'energia o*** di consumo. La compensazione finanziaria è almeno equivalente al valore più alto dei seguenti elementi: |
| (a) costi di gestione supplementari causati dalla riduzione/dal ridispacciamento, quali costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere/riduzione degli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento; | (a) costi di gestione supplementari causati dalla riduzione/dal ridispacciamento, quali costi supplementari del combustibile in caso di ridispacciamento a salire o della fornitura di calore di riserva in caso di ridispacciamento a scendere/riduzione degli impianti di generazione che impiegano la cogenerazione ad alto rendimento; |
| (b) il ***90***% delle entrate nette derivanti dalla vendita ***dell'energia*** elettrica sul mercato del giorno prima che ***l'impianto*** di generazione o di consumo avrebbe creato senza la richiesta di riduzione/ridispacciamento. Se agli impianti di generazione o consumo è concesso un sostegno finanziario in base al volume di energia elettrica generata o consumata, la perdita di sostegno finanziario è considerata parte delle entrate nette. | (b) il ***100***% delle entrate nette derivanti dalla vendita ***dell'energia*** elettrica sul mercato del giorno prima che ***l'impianto*** di generazione***, di stoccaggio dell'energia*** o di consumo avrebbe creato senza la richiesta di riduzione/ridispacciamento. Se agli impianti di generazione o consumo è concesso un sostegno finanziario in base al volume di energia elettrica generata o consumata, la perdita di sostegno finanziario è considerata parte delle entrate nette. ***La compensazione integrale è liquidata in tempi ragionevoli dopo che la riduzione ha avuto luogo.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***6 bis.*** ***Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 3 si riflettano nel processo nazionale di comunicazione sul mercato interno dell'energia, come previsto all'articolo [21] del regolamento .../... [regolamento sulla governance].*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Il regolamento sulla governance dovrebbe semplificare le procedure di comunicazione in modo da ridurre gli oneri amministrativi.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***6 ter.*** ***Se del caso, i gestori dei sistemi di trasmissione di vari Stati membri convengono un'equa ripartizione dei costi del ridispacciamento transfrontaliero e degli scambi compensativi.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Fra le disposizioni del presente articolo figurano anche le modalità che regolano il ridispacciamento transfrontaliero e gli scambi compensativi al di là delle frontiere nazionali, quale logica conseguenza dei paragrafi precedenti del presente articolo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato. ***Nell'adottare*** misure operative per assicurare il permanere dello stato normale del sistema, il gestore del sistema di trasmissione tiene conto ***dell'effetto*** di tali misure sulle zone di controllo limitrofe e le coordina con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati a norma del regolamento (UE) 1222/2015. | 1. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato***, ivi comprese soluzioni di efficienza energetica e gestione della domanda,*** che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato. ***Nell'adottare*** misure operative per assicurare il permanere dello stato normale del sistema, il gestore del sistema di trasmissione tiene conto ***dell'effetto*** di tali misure sulle zone di controllo limitrofe e le coordina con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati a norma del regolamento (UE) ***n.*** 1222/2015. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

In linea con le disposizioni sull'efficienza energetica e sulla gestione della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere e) ed f), all'articolo 16, paragrafi 2 e 8, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 55, paragrafo 1, lettera l), la logica del regolamento deve essere applicata anche alla gestione della congestione.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 14 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete. Per ***sfruttare al massimo le*** capacità ***disponibili si ricorre agli scambi compensativi e al ridispacciamento, anche transfrontaliero***, ***salvo se ne è dimostrata l'inefficienza economica a livello unionale***. | 3. La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete. Per ***garantire la stabilità dello scambio programmato in caso di riduzioni della*** capacità ***disponibile netta di trasmissione dovute a ragioni di sicurezza del sistema***, ***si ricorre agli scambi compensativi e al ridispacciamento, anche transfrontaliero***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per ***l'accesso*** alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per ***l'utilizzo*** della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. In particolare, essi sono applicati in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. Essi non sono discriminatori nei confronti dello stoccaggio ***dell'energia*** e non costituiscono un disincentivo alla partecipazione alla gestione della domanda. | 1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per ***l'accesso*** alla rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per ***l'utilizzo*** della rete e, ove applicabile, per il potenziamento della rete, sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e la sua flessibilità e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. In particolare, essi sono applicati in modo da non operare discriminazioni, positive o negative, tra la produzione connessa a livello di distribuzione e la produzione connessa a livello di trasmissione. Essi non sono discriminatori nei confronti dello stoccaggio ***dell'energia, in particolare non applicano la doppia imposizione allo stoccaggio dell'energia e all'aggregazione*** e non costituiscono un disincentivo ***all'autoproduzione, all'autoconsumo né*** alla partecipazione alla gestione della domanda. ***Fatto salvo il paragrafo 3, tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Le tariffe accordano incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, per migliorare ***l'efficienza*** (compresa ***l'efficienza*** energetica), promuovere ***l'integrazione*** del mercato e la sicurezza ***dell'approvvigionamento*** e sostenere gli investimenti e le attività di ricerca correlate. | 2. Le tariffe accordano incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, per migliorare ***l'efficienza*** (compresa ***l'efficienza*** energetica), promuovere ***l'integrazione*** del mercato***, anche per le fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia,*** e la sicurezza ***dell'approvvigionamento*** e sostenere gli investimenti e le attività di ricerca correlate. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – paragrafo 7</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 7. Le tariffe di distribuzione rispecchiano i costi di utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi, e possono essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. Nei casi in cui gli Stati membri hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, le autorità di regolamentazione possono introdurre tariffe di rete orarie, che riflettano ***l'utilizzo*** della rete, in modo trasparente e prevedibile per il consumatore***.*** | 7. Le tariffe di distribuzione rispecchiano i costi ***e i benefici di accesso e*** di utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema, che comprendono i clienti attivi, e possono essere differenziate sulla base dei profili di consumo o di generazione di tali utenti. Nei casi in cui gli Stati membri hanno introdotto sistemi di misurazione intelligenti, le autorità di regolamentazione possono introdurre tariffe di rete orarie, che riflettano ***l'utilizzo*** della rete, in modo trasparente e prevedibile per il consumatore |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – paragrafo 8</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 8. Le autorità di regolamentazione forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione perché possano procurarsi i servizi per la gestione e lo sviluppo delle loro reti e integrare soluzioni innovative nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le autorità di regolamentazione considerano ammissibili tutti i costi pertinenti e li includono nelle tariffe di distribuzione; esse introducono inoltre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione ad aumentare ***l'efficienza*** delle rispettive reti, compresa ***l'efficienza*** energetica. | 8. Le autorità di regolamentazione forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di distribuzione perché possano procurarsi i servizi per la gestione e lo sviluppo delle loro reti e integrare soluzioni innovative nei sistemi di distribuzione. A tal fine, le autorità di regolamentazione considerano ammissibili tutti i costi pertinenti e li includono nelle tariffe di distribuzione; esse introducono inoltre obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione ad aumentare ***l'efficienza e la flessibilità*** delle rispettive reti, compresa ***l'efficienza*** energetica***, e a promuovere l'integrazione di energia da fonti rinnovabili e lo stoccaggio di energia***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – punto 9 – lettera d bis (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(d bis) l'eliminazione degli incentivi che pregiudicano l'efficienza energetica e la gestione della domanda;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 16 – punto 9 – lettera f bis (nuova)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(f bis) i metodi di calcolo dei vantaggi dell'autoconsumo, della generazione decentrata, dello stoccaggio e della gestione attiva della domanda, nonché la loro complementarità;*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 17 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. I proventi derivanti dall'allocazione della capacità di interconnessione sono utilizzati per i seguenti scopi: | *(Non concerne la versione italiana)*  |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

*The changes in the first part of letter (b) are needed in order to reflect the rest of the text. It is not possible to dissociate the different parts of this article.*

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori. | (b) per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori ***e nelle linee interne che sono elencate nel piano decennale di sviluppo della rete di ENTSOE come rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione, nonché azioni correttive transfrontaliere come il ridispacciamento e gli scambi compensativi***. |
| Se non possono essere utilizzati efficientemente ai fini di cui alle lettere a) ***e*** b) del primo comma,i proventi sono collocati su una linea contabile interna distinta ***per un uso futuro*** a ***questi fini***. | Se non possono essere utilizzati efficientemente ai fini di cui alle lettere a) ***o*** b) del primo comma, ***come opzione residuale, i proventi possono essere utilizzati, fatta salva l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, per un importo massimo che dovrà essere determinato da dette autorità di regolamentazione, quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tenere conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o di fissazione di dette tariffe. Le autorità di regolamentazione possono approvare tale opzione solo nel caso in cui il gestore del sistema di trasmissione si impegni a realizzare tutti i progetti di interconnessione che abbiano un vantaggio positivo netto e disponga di un bilancio sufficiente a finanziare tali investimenti. I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) e/o b) del primo comma. L'autorità di regolamentazione informa l'Agenzia dell'approvazione di cui al secondo comma.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

*Le modifiche nella prima parte della lettera b) sono necessarie per riflettere il resto del testo. Non è possibile dissociare le diverse parti di questo articolo.*

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 17 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***3. L'utilizzo dei proventi conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), avviene secondo una metodologia proposta dall'Agenzia e approvata dalla Commissione. La proposta dell'Agenzia è trasmessa alla Commissione entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: 12 mesi dopo l'entrata in vigore] e approvata entro sei mesi.*** | ***soppresso*** |
| ***L'Agenzia può aggiornare la metodologia di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, la quale approva la metodologia aggiornata entro sei mesi dalla sua presentazione.*** |  |
| ***Prima della trasmissione alla Commissione, l'Agenzia effettua una consultazione sulla metodologia a norma dell'articolo 15 [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, proposta da COM(2016) 863/2].*** |  |
| ***La metodologia descrive dettagliatamente almeno le condizioni alle quali i proventi possono essere utilizzati ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), nonché a quali condizioni e per quanto tempo possono essere collocati su una linea contabile interna distinta per un uso futuro a questi fini.*** |  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 17 – paragrafo 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***4. I gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono chiaramente in anticipo in che modo sarà utilizzata l'eventuale rendita di congestione e riferiscono in merito all'utilizzo effettivo di tale rendita. Ogni anno, entro il 31 luglio, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano una relazione che indica l'importo dei proventi relativi al periodo di 12 mesi che termina il 30 giugno dello stesso anno e il modo in cui tali proventi sono stati utilizzati, compresi i progetti specifici per i quali la rendita è stata utilizzata e la rendita collocata su una linea contabile distinta, insieme alla verifica della conformità di tale utilizzo al presente regolamento e alla metodologia elaborata a norma del paragrafo 3.*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 18 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Gli Stati membri vigilano sull'adeguatezza delle risorse nel loro territorio sulla base della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19. | 1. Gli Stati membri vigilano ***e riferiscono*** sull'adeguatezza delle risorse nel loro territorio sulla base della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19 ***e, se del caso, di una valutazione nazionale e regionale***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 18 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Se dalla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse emerge un motivo di preoccupazione su questo aspetto, gli Stati membri individuano le eventuali distorsioni normative che hanno dato adito o contribuito a dar adito alla preoccupazione. | 2. Se dalla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse emerge un motivo di preoccupazione su questo aspetto, gli Stati membri individuano le eventuali distorsioni normative ***e i fallimenti del mercato*** che hanno dato adito o contribuito a dar adito alla preoccupazione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 18 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. Gli Stati membri pubblicano un calendario per l'adozione delle misure volte ad eliminare le distorsioni normative ***individuate***. Nel far fronte alle preoccupazioni concernenti l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri in particolare considerano la rimozione delle distorsioni normative, l'applicazione di prezzi che riflettono la scarsità, lo sviluppo dell'interconnessione, lo stoccaggio dell'energia, le misure sul versante della domanda e l'efficienza energetica. | 3. Gli Stati membri pubblicano un calendario ***e un piano di attuazione*** per l'adozione delle misure volte ad eliminare le distorsioni normative ***e affrontare i fallimenti del mercato individuati***. Nel far fronte alle preoccupazioni concernenti l'adeguatezza delle risorse, gli Stati membri in particolare considerano la rimozione delle distorsioni normative, l'applicazione di prezzi che riflettono la scarsità, lo sviluppo dell'interconnessione, lo stoccaggio dell'energia, le misure sul versante della domanda e l'efficienza energetica. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis. Gli Stati membri stabiliscono indicatori per riferire in merito all'efficacia delle misure adottate a norma dell'articolo 3 e sottopongono di conseguenza a verifica l'eventuale meccanismo di regolazione della capacità posto in essere a norma dell'articolo 23.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 19 – paragrafo 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse è basata su una metodologia volta ad assicurare che la valutazione: | 4. La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse è basata su una metodologia volta ad assicurare che la valutazione: |
| (a) sia effettuata a livello di zona di offerta e riguardi come minimo tutti gli Stati membri; | (a) sia effettuata a livello di zona di offerta e riguardi come minimo tutti gli Stati membri; |
| (b) sia basata su scenari adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta comprensivi di una valutazione economica della probabilità del ritiro, della creazione di nuovi mezzi di generazione e di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e degli adeguati aspetti sensibili concernenti i prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi del carbonio; | (b) sia basata su scenari adeguati di proiezione della domanda e dell'offerta comprensivi di una valutazione economica della probabilità del ritiro, della ***messa fuori servizio, della*** creazione di nuovi mezzi di generazione e di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica ***e di interconnessione elettrica*** e degli adeguati aspetti sensibili concernenti i prezzi all'ingrosso e l'evoluzione dei prezzi del carbonio; |
| (c) tenga debitamente conto del contributo di tutte le risorse, comprese la generazione esistente e futura, lo stoccaggio dell'energia, la gestione della domanda e le possibilità di importazione ed esportazione, nonché del loro contributo alla gestione flessibile del sistema; | (c) tenga debitamente conto del contributo di tutte le risorse, comprese la generazione esistente e futura, lo stoccaggio dell'energia, la gestione della domanda e le possibilità di importazione ed esportazione, nonché del loro contributo alla gestione flessibile del sistema; |
| (d) preveda la probabile incidenza delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3; | (d) preveda la probabile incidenza delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3; |
| (e) includa scenari senza i meccanismi di regolazione della capacità esistenti o pianificati; | (e) includa scenari senza i meccanismi di regolazione della capacità esistenti o pianificati; |
| (f) sia basata su un modello di mercato che utilizza, se del caso, l'approccio basato sul flusso; | (f) sia basata su un modello di mercato che utilizza, se del caso, l'approccio basato sul flusso; |
| (g) applichi calcoli probabilistici; | (g) applichi calcoli probabilistici; |
| (h) applichi almeno i seguenti indicatori: | (h) applichi almeno i seguenti indicatori: |
| – "energia prevista non fornita" e | – "energia prevista non fornita" e |
| – "previsione di perdita di carico"; | – "previsione di perdita di carico"; |
| (i) individui le fonti delle possibili preoccupazioni circa l'adeguatezza delle risorse, indicando in particolare se si tratta di una contingenza relativa alla rete, alle risorse o a entrambe. | (i) individui le fonti delle possibili preoccupazioni circa l'adeguatezza delle risorse, indicando in particolare se si tratta di una contingenza relativa alla rete, alle risorse o a entrambe. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 19 – paragrafo 6</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5 e i risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui al paragrafo 3 sono soggetti a consultazione preliminare e approvazione dell'Agenzia secondo la procedura di cui all'articolo 22. | 6. Le proposte di cui ai paragrafi 2 e 5***, gli scenari e le ipotesi su cui si basano*** e i risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui al paragrafo 3 sono soggetti a consultazione preliminare ***di tutte le parti interessate coinvolte*** e approvazione dell'Agenzia secondo la procedura di cui all'articolo 22. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 20 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Nell'applicare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità che indica il livello ***desiderato*** di sicurezza dell'approvvigionamento ***in modo*** trasparente. | 1. Nell'applicare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri prevedono un parametro di affidabilità che indica il livello ***necessario*** di sicurezza dell'approvvigionamento***, sulla base di un'analisi costi-benefici*** trasparente***, oggettiva, verificabile e approfondita***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 20 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Il parametro di affidabilità è stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione sulla base della metodologia di cui all'articolo 19, paragrafo 5. | 2. Il parametro di affidabilità è stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione sulla base della metodologia di cui all'articolo 19, paragrafo 5***, tenendo conto dei principi di necessità e proporzionalità e dell'esigenza di evitare gli effetti negativi di sovvenzioni dannose per l'ambiente nonché di inutili distorsioni del mercato, compresa la sovraccapacità***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 21 – paragrafo 6</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 6. ***I centri operativi regionali istituiti a norma dell'articolo 32 calcolano ogni anno*** la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera, tenendo conto della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera. È necessario un calcolo per ogni confine tra zone di offerta. | 6. ***Laddove siano applicati meccanismi di regolazione della capacità, i gestori dei sistemi di trasmissione aiutano le autorità di regolamentazione interessate a calcolare*** la capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera, tenendo conto della disponibilità di interconnessione prevista e della pressione cui potrebbero essere sottoposti il sistema in cui il meccanismo è applicato e quello in cui si trova la capacità estera. È necessario un calcolo per ogni confine tra zone di offerta. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Per rispondere alle preoccupazioni che permangono dopo l'applicazione delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, gli Stati membri ***possono introdurre meccanismi di regolazione della capacità, fatte salve*** le ***disposizioni del presente articolo e le norme dell'Unione in materia*** di ***aiuti di stato***. | 1. Per rispondere alle preoccupazioni che permangono dopo l'applicazione delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 3, gli Stati membri ***predispongono un piano che preveda misure idonee ad affrontare*** le ***suddette preoccupazioni, da attuare entro un periodo di tempo massimo*** di ***cinque anni***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis. Il piano di cui al paragrafo 1 si prefigge di assicurare l'adeguatezza delle risorse senza un ricorso aggiuntivo ai meccanismi di regolazione della capacità attraverso uno o più dei seguenti elementi:*** |
|  | ***(a) capacità aggiuntiva di generazione di energia rinnovabile;*** |
|  | ***(b) efficienza energetica;*** |
|  | ***(c) gestione sul versante della domanda;*** |
|  | ***(d) stoccaggio;*** |
|  | ***(e) interconnessione.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 1 ter (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 ter. In attesa dell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre meccanismi di regolazione della capacità, fatte salve le disposizioni del presente articolo e le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Gli Stati membri che desiderano attuare un meccanismo di regolazione della capacità si consultano sul meccanismo proposto ***almeno con*** gli Stati membri confinanti ai cui sistemi elettrici sono connessi. | 2. Gli Stati membri che desiderano attuare un meccanismo di regolazione della capacità si consultano sul meccanismo proposto ***con tutte le parti interessate, compresi*** gli Stati membri confinanti ai cui sistemi elettrici sono connessi. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. I meccanismi di regolazione della capacità non danno luogo a inutili distorsioni del mercato e non limitano il commercio transfrontaliero. La quantità di capacità impegnata nel meccanismo non è superiore a quanto necessario per affrontare il motivo di preoccupazione. | 3. I meccanismi di regolazione della capacità non danno luogo a inutili distorsioni del mercato***, in particolare discriminando le fonti energetiche rinnovabili, scoraggiando il ricorso al consumo flessibile*** e ***l'efficienza energetica o aumentando i costi per i consumatori. Essi non limitano il commercio transfrontaliero. La durata e*** la quantità di capacità impegnata nel meccanismo non è superiore a quanto necessario per affrontare il motivo di preoccupazione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis. I fornitori di capacità di generazione sono selezionati sulla base di criteri trasparenti, compresi criteri di flessibilità. Tali criteri mirano a massimizzare la capacità di incremento e a ridurre al minimo il livello necessario di produzione stabile delle centrali elettriche che beneficiano dei meccanismi di regolazione della capacità.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. La capacità di generazione per la quale è stata presa una decisione d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: entrata in vigore] è ammessa a partecipare al meccanismo di regolazione della capacità solo se le relative emissioni sono inferiori a 550 gr di CO2/kWh. Le capacità di generazione con emissioni pari o superiori a 550 gr di CO2/kWh non sono impegnate nei meccanismi di regolazione della capacità ***cinque*** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. | 4. La capacità di generazione per la quale è stata presa una decisione d'investimento finale dopo il [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: entrata in vigore] è ammessa a partecipare al meccanismo di regolazione della capacità solo se le relative emissioni sono inferiori a 550 gr di CO2/kWh. Le capacità di generazione con emissioni pari o superiori a 550 gr di CO2/kWh non sono impegnate nei meccanismi di regolazione della capacità ***due*** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ***oppure cinque anni dopo, per gli impianti che fanno parte di riserve strategiche***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***4 bis. Il fattore di emissione di CO2 di un impianto di produzione di elettricità si basa sull'efficienza netta alla capacità nominale conformemente alle condizioni ISO.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 5</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 5. ***Se*** la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse ***non individua un motivo di preoccupazione concernente l'adeguatezza delle risorse***, ***gli Stati membri non applicano meccanismi di regolazione della capacità***. | 5. ***Gli Stati membri che desiderano attuare un meccanismo di regolazione della capacità devono dimostrarne la coerenza con*** la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse***, in particolare per quanto riguarda la motivazione***, ***l'ambito di applicazione, l'inizio e la fine, nonché l'attuazione pluriennale***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***5 bis. Nel progettare i meccanismi di regolazione della capacità, gli Stati membri includono una clausola di uscita, ossia una disposizione che consenta l'eliminazione progressiva ed efficace di un meccanismo di regolazione della capacità qualora la valutazione dell'adeguatezza delle risorse dimostri che la preoccupazione concernente l'adeguatezza non sussiste più.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 23 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Articolo 23 bis*** |
|  | ***Comitato consultivo per la progettazione del mercato dell'elettricità*** |
|  | ***Entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] è istituito un comitato consultivo per la progettazione del mercato dell'elettricità. Il comitato consultivo è composto da esperti di alto livello degli Stati membri e da un gruppo pertinente ed equilibrato di esperti del settore dell'energia, compresi servizi di pubblica utilità, investitori, fornitori di tecnologie, gestori di rete, gruppi per la protezione del clima, rappresentanti dei consumatori e rappresentanti delle comunità energetiche locali.*** |
|  | ***Il comitato consultivo mette a disposizione della Commissione le proprie competenze e conoscenze, consigliando e assistendo quest'ultima nella preparazione di future iniziative strategiche relative alla progettazione del mercato europeo dell'energia. A tal fine elabora, se del caso, pareri, raccomandazioni o relazioni.*** |
|  | ***Entro 24 mesi dall'istituzione del comitato consultivo, la Commissione formula le proprie conclusioni tratte dalle discussioni attraverso una comunicazione che definisca le priorità strategiche per un mercato europeo dell'elettricità in grado di stimolare gli investimenti necessari per una transizione energetica sostenibile, sicura ed economicamente conveniente.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'UE sta avanzando verso un sistema energetico che produce energia a basso costo marginale, ma richiede forti investimenti iniziali. L'attuale mercato dell'elettricità, che remunera l'energia solo ai costi marginali, non tiene conto di questo cambiamento. Una remunerazione basata sul mercato resta una sfida. Modificare le basi relative alle modalità di produzione e utilizzo dell'energia dell'UE per costruire un futuro a basse emissioni di carbonio richiede una riflessione approfondita sulla progettazione del mercato dell'energia.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 24 – comma 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle pubblicazioni: entrata in vigore del presente regolamento] applicano meccanismi di regolazione della capacità li adattano per conformarsi agli articoli 18, 21 e 23 del presente regolamento. | Gli Stati membri che al [per l'Ufficio delle pubblicazioni: entrata in vigore del presente regolamento] applicano meccanismi di regolazione della capacità li adattano per conformarsi agli articoli 18, 21 e 23 del presente regolamento ***entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]***. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'emendamento rispecchia l'obiettivo di creare un mercato interno (all'ingrosso) dell'elettricità in Europa, che richiede una progettazione uniforme dei mercati nazionali.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Per gli Stati membri e le regioni che decidono – indipendentemente dalle norme armonizzate in materia di meccanismi di regolazione della capacità o in conseguenza di esse – di eliminare progressivamente e in maniera attiva la produzione di elettricità a partire dal carbone si prevede un quadro a lungo termine che permetta una transizione equa verso un sistema dell'energia elettrica flessibile e sostenibile. L'abbandono gestito e pianificato delle capacità a carbone potrebbe contribuire a migliorare il funzionamento del sistema dell'energia elettrica oltre a permettere di raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, ad esempio per quanto riguarda le emissioni di CO2 e l'aria pulita.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La decarbonizzazione dev'essere inclusiva, equa e concordata da tutte le parti interessate e deve tenere conto delle ripercussioni sociali, economiche e ambientali, nonché di alternative occupazionali sostenibili, in particolare quando l'abbandono graduale è legato alla chiusura di attività estrattive. Un'azione preparatoria relativa all'istituzione di una piattaforma di dialogo sul carbone per discutere gli aspetti legati alla governance, a una transizione equa e allo smantellamento sta per essere avviata, e le norme del mercato europeo dell'energia elettrica dovrebbero essere in linea con tali attività.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 25 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'ENTSO-E agisce nell'interesse dell'Europa e indipendentemente dai singoli interessi nazionali o dagli interessi nazionali dei gestori dei sistemi di trasmissione e contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030, in particolare contribuendo all'integrazione efficiente dell'energia elettrica generata a partire da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica. | 2. Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'ENTSO-E agisce nell'interesse dell'Europa e indipendentemente dai singoli interessi nazionali o dagli interessi nazionali dei gestori dei sistemi di trasmissione e contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030, in particolare contribuendo all'integrazione efficiente dell'energia elettrica generata a partire da fonti rinnovabili ***in combinazione con lo stoccaggio dell'energia e la gestione attiva della domanda*** e all'aumento dell'efficienza energetica. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 32 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: dodici mesi dall'entrata in vigore], tutti i gestori dei sistemi di trasmissione ***istituiscono centri operativi regionali in conformità ai criteri stabiliti nel presente capo.*** ***I centri operativi regionali sono istituiti nel territorio*** di ***uno degli Stati membri della regione in cui svolgeranno i loro compiti***. | 1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: dodici mesi dall'entrata in vigore], tutti i gestori dei sistemi di trasmissione ***di una regione di gestione del sistema sottopongono all'esame delle autorità di regolamentazione della regione una proposta per l'istituzione*** di ***centri regionali di coordinamento in conformità dei criteri stabiliti nel presente capo***. |
|  | ***La proposta comprende le seguenti informazioni:*** |
|  | ***(a) lo Stato membro in cui il centro regionale di coordinamento sarà situato;*** |
|  | ***(b) le modalità organizzative, finanziarie e operative necessarie ad assicurare la gestione efficiente, sicura e affidabile del sistema di trasmissione interconnesso;*** |
|  | ***(c) un piano di attuazione per l'entrata in funzione dei centri regionali di coordinamento;*** |
|  | ***(d) gli statuti e i regolamenti interni dei centri regionali di coordinamento;*** |
|  | ***(e) una descrizione dei processi cooperativi a norma dell'articolo 35;*** |
|  | ***(f) una descrizione delle disposizioni concernenti la responsabilità dei centri regionali di coordinamento in conformità dell'articolo 44.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis.*** ***L'efficace funzionamento del sistema di trasmissione è di competenza di ciascun gestore del sistema di trasmissione, conformemente all'articolo 44.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera e</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(e)*** ***coordinamento e ottimizzazione del ripristino regionale;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera f</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(f)*** ***analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera g</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(g)*** ***dimensionamento regionale della capacità di riserva;*** | ***soppresso*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

In linea con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 7. Le procedure di appalto e il dimensionamento della capacità di riserva sono strettamente connessi alle specificità del sistema, alla stagione e quindi alla sicurezza dell'approvvigionamento. Essendo responsabili della sicurezza dell'approvvigionamento, i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dovrebbero mantenere anche il diritto di ottenere il quantitativo di capacità di bilanciamento/riserve che reputano sufficiente.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera h</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(h)*** ***agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento;*** | ***soppresso*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

In linea con l'emendamento all'articolo 5, paragrafo 8. Le procedure di appalto e il dimensionamento della capacità di riserva sono strettamente connessi alle specificità del sistema, alla stagione e quindi alla sicurezza dell'approvvigionamento. Essendo responsabili della sicurezza dell'approvvigionamento, i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dovrebbero mantenere anche il diritto di ottenere la capacità di bilanciamento/riserve.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera i</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (i) previsioni regionali di adeguatezza dei sistemi ad una settimana e fino all'orizzonte temporale infragiornaliero ***e preparazione di azioni di riduzione dei rischi***; | (i) previsioni regionali di adeguatezza dei sistemi ad una settimana e fino all'orizzonte temporale infragiornaliero; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera k</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(k)*** ***ottimizzazione dei meccanismi di compensazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera l</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(l)*** ***formazione e certificazione;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera m</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(m)*** ***identificazione degli scenari di crisi regionale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposta COM(2016) 862], qualora l'ENTSO-E deleghi tale compito;*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera n</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(n)*** ***preparazione e svolgimento di simulazioni delle crisi annuali in cooperazione con le autorità competenti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposto da COM(2016) 862];*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera o</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(o)*** ***compiti relativi all'identificazione degli scenari di crisi regionali se e nella misura in cui sono delegati ai centri operativi regionali a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposto da COM(2016) 862];*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera p</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(p)*** ***compiti relativi all'identificazione delle prospettive stagionali sull'adeguatezza se e nella misura in cui sono delegati ai centri operativi regionali a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del [regolamento sulla preparazione ai rischi, proposto da COM(2016) 862];*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera q</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(q)*** ***calcolo della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di regolazione della capacità a norma dell'articolo 21, paragrafo 6.*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. ***La Commissione può prevedere che i centri operativi regionali svolgano ulteriori funzioni, che non comportino poteri decisionali, a norma del capo VII.*** | 2. ***Ciascun centro regionale di coordinamento mira a sviluppare le seguenti funzioni:*** |
|  | ***(a) coordinamento e ottimizzazione del ripristino regionale;*** |
|  | ***(b) analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi;*** |
|  | ***(c) agevolazione della dimensione regionale della capacità di riserva;*** |
|  | ***(d) agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento;*** |
|  | ***(e) ottimizzazione dei meccanismi di compensazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione;*** |
|  | ***(f) formazione e certificazione;*** |
|  | ***(g) identificazione degli scenari di crisi regionale conformemente all'articolo [6, paragrafo 1], del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla preparazione ai rischi, COM(2016)862], qualora l'ENTSO-E deleghi tale compito;*** |
|  | ***(h) compiti relativi all'identificazione degli scenari di crisi regionali se e nella misura in cui sono delegati ai centri regionali di coordinamento a norma dell'articolo [6, paragrafo 1], del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla preparazione ai rischi, COM(2016)862];*** |
|  | ***(i) compiti relativi all'identificazione delle prospettive stagionali sull'adeguatezza se e nella misura in cui sono delegati ai centri regionali di coordinamento a norma dell'articolo [9, paragrafo 2], del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla preparazione ai rischi, COM(2016)862];*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 34 – paragrafo 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. I centri ***operativi regionali*** forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema tutte le informazioni necessarie per ***attuare le decisioni e le raccomandazioni proposte dai centri operativi regionali***. | 4. I centri ***regionali di coordinamento*** forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema tutte le informazioni necessarie per ***assolvere ai propri compiti***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 35 – titolo</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Cooperazione ***con*** i centri operativi ***regionali*** | Cooperazione ***all'interno e tra*** i centri operativi ***delle regioni soggette a coordinamento della sicurezza*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. L'attività quotidiana ***dei centri operativi regionali*** è gestita tramite un processo decisionale di tipo cooperativo***. Tale processo si basa*** su: | 1. L'attività quotidiana ***di coordinamento all'interno e tra le regioni soggette a coordinamento della sicurezza*** è gestita tramite un processo decisionale di tipo cooperativo ***basato*** su: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (c) una procedura per l'adozione di decisioni ***e raccomandazioni conformemente all'articolo 38***; | (c) una procedura per l'adozione di decisioni ***dei gestori dei sistemi di trasmissione, tenendo conto delle proposte dei coordinatori regionali della sicurezza***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (d) una procedura per la revisione delle ***decisioni e delle*** raccomandazioni ***adottate*** dai ***centri operativi*** regionali conformemente all'articolo 39. | (d) una procedura per la revisione delle raccomandazioni ***emesse*** dai ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** conformemente all'articolo 39. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 37 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Articolo 37 bis*** |
|  | ***Trasparenza*** |
|  | ***1. I centri operativi regionali organizzano una procedura per il coinvolgimento delle parti interessate e incontri regolari per discutere degli aspetti relativi alla gestione efficiente, sicura e affidabile dei sistemi interconnessi, nonché per individuare eventuali lacune e proporre misure di miglioramento.*** |
|  | ***2. L'ENTSO-E e i centri operativi regionali agiscono con la massima trasparenza nei confronti delle parti interessate e del pubblico. Tutta la documentazione pertinente è pubblicata sul sito web del rispettivo centro operativo regionale. Il presente paragrafo si applica alle proposte, alle motivazioni e alle decisioni adottate a norma degli articoli 32 e 33, dell'articolo 35, lettera a), nonché dell'articolo 38 del presente regolamento.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I centri operativi regionali saranno oggetto di discussioni approfondite in seno alla commissione competente per il merito. Tuttavia, dal punto di vista della commissione ENVI, le disposizioni in materia di trasparenza e partecipazione sono fondamentali. Il presente articolo è pertanto una logica prosecuzione delle precedenti disposizioni relative ai centri operativi regionali.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 38 – titolo</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Adozione di ***decisioni e*** raccomandazioni | Adozione di raccomandazioni |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 38 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. I ***centri operativi regionali*** elaborano una procedura per l'adozione di ***decisioni*** e ***raccomandazioni***. | 1. I ***gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema*** elaborano una procedura per l'adozione ***e la revisione delle raccomandazioni presentate dai centri regionali*** di ***coordinamento in conformità dei criteri di cui ai paragrafi 2*** e ***3***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 38 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. I centri ***operativi regionali adottano decisioni vincolanti*** indirizzate ai gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a), b), g) e q). ***I gestori dei sistemi di trasmissione attuano le decisioni vincolanti emesse dai centri operativi regionali, tranne nei casi in cui tali decisioni avrebbero ripercussioni negative sulla sicurezza del sistema.*** | 2. I centri ***regionali di coordinamento hanno la facoltà di adottare decisioni*** indirizzate ai gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a), b), g) e q).  |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 bis.*** ***Qualora un gestore dei sistemi di trasmissione decida di discostarsi dalle raccomandazioni formulate dal centro regionale di coordinamento, esso fornisce una motivazione dettagliata al centro regionale di coordinamento e agli altri gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 38 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. ***I centri operativi regionali adottano*** le raccomandazioni ***rivolte ai gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda le*** funzioni di cui all'articolo34, paragrafo1, lettere ***da c***) ***a f) e*** da ***h) a p)***. | 3. ***Per quanto concerne*** le raccomandazioni ***relative alle*** funzioni di cui all'articolo34, paragrafo1, lettere ***a) e b***)***, i gestori dei sistemi di trasmissione si discostano*** da ***esse soltanto in caso di ripercussioni negative per la sicurezza del sistema***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 39 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. I centri ***operativi regionali*** elaborano una procedura per la revisione di ***decisioni e*** raccomandazioni. | 1. I centri ***regionali di coordinamento e i gestori dei sistemi di trasmissione*** elaborano ***congiuntamente*** una procedura per la revisione di raccomandazioni. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 40 – titolo</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Consiglio di amministrazione dei ***centri operativi*** regionali | Consiglio di amministrazione dei ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 40 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Ai fini dell'adozione di misure relative alla governance e del monitoraggio delle proprie prestazioni, i ***centri operativi*** regionali istituiscono un consiglio di amministrazione. | 1. Ai fini dell'adozione di misure relative alla governance e del monitoraggio delle proprie prestazioni, i ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** istituiscono un consiglio di amministrazione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) elaborare e approvare gli statuti e i regolamenti interni ***del centro operativo regionale***; | (a) elaborare e approvare gli statuti e i regolamenti interni ***dei coordinatori regionali della sicurezza***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. I ***centri operativi regionali organizzano e gestiscono la loro struttura in modo da assicurare lo svolgimento in sicurezza delle loro funzioni***. La struttura organizzativa specifica: | 1. I ***gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema predispongono la struttura organizzativa dei centri regionali di coordinamento***. La struttura organizzativa specifica: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 41 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. I ***centri operativi*** regionali possono creare uffici regionali per affrontare le specificità locali o ***centri operativi di*** ausiliari per l'esercizio efficiente e affidabile delle loro funzioni. | 2. I ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** possono creare uffici regionali per affrontare le specificità locali o ***coordinatori regionali della sicurezza*** ausiliari per l'esercizio efficiente e affidabile delle loro funzioni. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 42</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| I ***centri operativi*** regionali dispongono di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento e per svolgere le loro funzioni. | I ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** dispongono di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento e per svolgere le loro funzioni ***in modo indipendente e imparziale***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 43 – paragrafo 1 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. I ***centri operativi*** regionali stabiliscono un processo per monitorare almeno: | 1. I ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** stabiliscono un processo per monitorare almeno: |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) le decisioni ***e le*** raccomandazioni emesse ***e i risultati conseguiti***; | (b) le decisioni ***dei gestori dei sistemi di trasmissione, qualora si siano discostate dalle*** raccomandazioni emesse ***dai centri regionali di coordinamento***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 43 – paragrafo 2</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Almeno una volta l'anno i centri operativi regionali presentano all'Agenzia e alle autorità di regolamentazione della regione di gestione del sistema i dati risultanti dal loro monitoraggio costante. | 2. Almeno una volta l'anno i centri operativi regionali presentano all'Agenzia e alle autorità di regolamentazione della regione di gestione del sistema i dati risultanti dal loro monitoraggio costante. ***I centri regionali di coordinamento pubblicano una relazione annuale che illustra come le loro raccomandazioni sono state attuate. La relazione dovrebbe specificare i casi in cui gli operatori si sono discostati dalle raccomandazioni e le motivazioni da essi fornite.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 43 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. I ***centri operativi*** regionali stabiliscono i costi in modo trasparente e li comunicano all'Agenzia e alle autorità di regolamentazione della regione ***di gestione del sistema***. | 3. I ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** stabiliscono i costi in modo trasparente e li comunicano all'Agenzia e alle autorità di regolamentazione della regione ***soggetta a coordinamento della sicurezza***. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 43 – paragrafo 4</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. I ***centri operativi*** regionali presentano una relazione annuale sulle rispettive prestazioni all'ENTSO-E, all'Agenzia, alle autorità di regolamentazione della regione ***di gestione del sistema*** e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica istituito a norma dell'articolo 1 della decisione 2012/C 353/02 della Commissione37. | 4. I ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** presentano una relazione annuale sulle rispettive prestazioni all'ENTSO-E, all'Agenzia, alle autorità di regolamentazione della regione ***soggetta a coordinamento della sicurezza*** e al gruppo di coordinamento per l'energia elettrica istituito a norma dell'articolo 1 della decisione 2012/C 353/02 della Commissione37. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 37. Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2). | 37. Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (GU C 353 del 17.11.2012, pag. 2). |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 43 – paragrafo 5</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 5. I ***centri operativi*** regionali segnalano le carenze individuate nel processo di monitoraggio di cui al paragrafo 1 all'ENTSO-E, alle autorità di regolamentazione della regione ***di gestione del sistema***, all'Agenzia e alle autorità competenti degli Stati membri responsabili della prevenzione e della gestione delle situazioni di crisi. | 5. I ***coordinatori*** regionali ***della sicurezza*** segnalano le carenze individuate nel processo di monitoraggio di cui al paragrafo 1 all'ENTSO-E, alle autorità di regolamentazione della regione ***soggetta a coordinamento della sicurezza***, all'Agenzia e alle autorità competenti degli Stati membri responsabili della prevenzione e della gestione delle situazioni di crisi. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 44</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| I ***centri operativi regionali intraprendono le azioni necessarie per coprire la responsabilità associata all'esecuzione*** dei ***loro compiti***, ***in particolare quando adottano decisioni vincolanti sui gestori*** dei ***sistemi di trasmissione***. Il metodo utilizzato per assicurare la copertura tiene conto dello status giuridico del centro ***operativo regionale*** e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile. | I ***gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema includono, nella proposta concernente l'istituzione*** dei ***centri regionali di coordinamento***, ***conformemente all'articolo 32, disposizioni per coprire la responsabilità associata all'esecuzione*** dei ***propri compiti***. Il metodo utilizzato per assicurare la copertura tiene conto dello status giuridico del centro ***regionale di coordinamento*** e del livello di copertura assicurativa commerciale disponibile. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 49 – comma 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| I gestori dei sistemi di distribuzione ***che non facciano parte di un'impresa a integrazione verticale o le cui attività non siano separate (unbundled) secondo le disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016) 864/2],*** cooperano a livello unionale attraverso un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») allo scopo di promuovere sia il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica sia una gestione ottimale e coordinata dei sistemi di distribuzione e trasmissione. I gestori dei sistemi di distribuzione che desiderano partecipare all'EU DSO ne devono diventare membri iscritti. | ***Tutti*** i gestori dei sistemi di distribuzione cooperano a livello unionale attraverso un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») allo scopo di promuovere sia il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica ***e del gas per sostenere lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, decentrato e maggiormente integrato,*** sia una gestione ottimale e coordinata dei sistemi di distribuzione e trasmissione. I gestori dei sistemi di distribuzione ***e le associazioni in loro rappresentanza a livello di Unione*** che desiderano partecipare all'EU DSO ne devono diventare membri iscritti. ***Gli status assicurano che il processo decisionale tenga conto delle diversità regionali della rete di distribuzione.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le reti di distribuzione variano enormemente in tutta Europa in termini di livello di tensione, topologia, profilo naturale di una data regione e modelli di consumo degli utenti. L'UE DSO dovrebbe tenere conto di tali specificità nelle proprie operazioni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 49 – comma 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***Nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del diritto dell'Unione, l'EU DSO agisce nell'interesse dell'Unione e indipendentemente dai singoli interessi nazionali o dagli interessi nazionali dei gestori dei sistemi di distribuzione e contribuisce al conseguimento efficiente e sostenibile degli obiettivi definiti nel quadro delle politiche per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030, in particolare rimuovendo gli ostacoli all'integrazione dell'energia elettrica generata a partire da fonti rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Dati i compiti attribuiti al nuovo EU DSO (in particolare quelli connessi allo sviluppo di codici e migliori prassi per le reti), tale organismo dovrebbe essere tenuto ad agire nell'interesse dell'Europa e in modo indipendente e a contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE. L'imposizione di un obbligo analogo è stata proposta per l'ENTSO-E all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento. Al fine di garantire la coerenza, si dovrebbe procedere nello stesso modo anche per l'EU DSO.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 50 – titolo</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Creazione dell'EU DSO ***per l'energia elettrica*** | Creazione dell'EU DSO |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 50 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in vigore], i gestori dei sistemi di distribuzione, con il sostegno amministrativo dell'Agenzia, presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di ***statuto***, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO-E e delle altre parti interessate, nonché le norme per il finanziamento dell'EUDSO. | 1. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: dodici mesi dopo l'entrata in vigore], i gestori dei sistemi di distribuzione, con il sostegno amministrativo dell'Agenzia, presentano alla Commissione e all'Agenzia ***una bozza indicativa della struttura di governance che assicuri una rappresentanza equa e bilanciata degli interessi tra membri e Stati membri. Tale bozza include*** un progetto di ***criteri di cui al paragrafo 2***, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO-E e delle altre parti interessate, nonché le norme per il finanziamento dell'EU DSO. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis. Entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: sei mesi dopo l'entrata in vigore], l'Agenzia definisce i criteri per l'elaborazione di un progetto di statuto, dell'elenco dei membri iscritti e di un progetto di regolamento interno di cui al paragrafo 1, al fine di mantenere l'indipendenza dell'EU DSO dai suoi membri e garantire una rappresentanza equilibrata nonché un trattamento equo di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione che ne sono membri. In merito ai criteri l'Agenzia consulta formalmente le organizzazioni in rappresentanza tutte le parti interessate.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 51 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. ***L'EU*** DSO ***svolge i seguenti compiti:*** | 1. ***Il compito principale dell'EU*** DSO ***consiste nel partecipare all'elaborazione dei codici di rete a norma dell'articolo 56.*** |
|  | ***Tra gli altri compiti può figurare lo scambio di opinioni e di migliori pratiche in merito ai seguenti aspetti:*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (c) sviluppo della gestione della domanda; | (c) sviluppo della gestione della domanda ***e dello stoccaggio dell'energia***; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera e</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (e) ***gestione*** dei dati***, sicurezza informatica e protezione*** dei dati***;*** | (e) ***sicurezza informatica e protezione*** dei dati ***nonché imparzialità nella gestione*** dei dati***.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera f</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(f) partecipazione all'elaborazione di codici di rete a norma dell'articolo 56.*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera a</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) coopera con l'ENTSO-E per ***il*** monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione e che sono adottati a norma del presente regolamento; | (a) coopera con l'ENTSO-E per ***esaminare i problemi e formulare raccomandazioni in relazione al*** monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti pertinenti per la gestione e la pianificazione delle reti di distribuzione e la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione e che sono adottati a norma del presente regolamento; |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera e</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(e) opera nel pieno rispetto delle regole della concorrenza.*** | ***soppresso*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***2 bis. L'EU DSO opera nel pieno rispetto delle norme dell'UE e nazionali in materia di concorrenza.*** |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 52 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. In occasione dell'elaborazione di possibili codici di rete a norma dell'articolo 55, l'EU DSO conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le procedure del regolamento interno di cui all'articolo 50. Alla consultazione partecipano anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, ***i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali,*** gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale. | 1. In occasione dell'elaborazione di possibili codici di rete a norma dell'articolo 55, l'EU DSO conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le procedure del regolamento interno di cui all'articolo 50. Alla consultazione partecipano anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Dato che tutti i gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero partecipare direttamente all'EU DSO, non è opportuno menzionarli come parti terze interessate.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis.*** ***L'Agenzia monitora l'esecuzione dei compiti attribuiti all'EU DSO a norma dell'articolo 51 e garantisce il rispetto degli obblighi ai sensi del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza dell'EU DSO e l'obbligo di garantire una rappresentanza equilibrata di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione all'interno dell'Unione. L'Agenzia include i risultati del monitoraggio nella sua relazione annuale conformemente all'articolo [16] del regolamento (UE) .../... [rifusione del regolamento (CE) n. 713/2009, COM(2016)863].*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

All'ACER dovrebbe essere formalmente conferito il potere di eseguire una vigilanza più rigorosa sull'EU DSO. In particolare, all'ACER dovrebbe essere imposto l'obbligo formale di garantire che l'EU DSO soddisfi i criteri contenuti nel suo statuto, in particolare, che rispetti i criteri relativi al mantenimento dell'indipendenza e a un'adeguata rappresentanza dei singoli membri dei DSO. Tali modifiche al mandato dell'ACER dovrebbero essere oggetto di riferimenti incrociati nel regolamento di rifusione n. 713/2009, come proposto nel COM(2016)863.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 52 – paragrafo 1 ter (nuovo)</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 ter.*** ***L'EU DSO presenta il progetto di programma di lavoro annuale di cui all'articolo 51 all'Agenzia chiedendole di formulare un parere. Entro due mesi dal giorno del ricevimento, l'Agenzia trasmette all'EU DSO e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale presentato dall'EU DSO non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva, al funzionamento efficace del mercato o a una gestione ottimale e coordinata dei sistemi di distribuzione e trasmissione.*** |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

L'ACER dovrebbe essere autorizzata a formulare raccomandazioni all'EU DSO ove ritenga che il progetto di programma annuale dell'EU DSO non rispetti le norme dell'UE o non sia coerente con gli obiettivi a livello dell'Unione. Tali modifiche al mandato dell'ACER dovrebbero essere oggetto di riferimenti incrociati nel regolamento di rifusione n. 713/2009, come proposto nel COM(2016)863.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 52 – paragrafo 3</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 3. ***L'EU DSO*** tiene debitamente conto delle opinioni fornite durante le consultazioni. Prima di adottare le proposte per i codici di rete di cui all'articolo 55, l'EU DSO illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione. | 3. ***Il comitato di redazione*** tiene debitamente conto delle opinioni fornite durante le consultazioni. Prima di adottare le proposte per i codici di rete di cui all'articolo 55, l'EU DSO illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>155</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 54 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. La Commissione può adottare atti delegati, fatte salve le competenze di cui agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco di priorità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, ***dall'EU DSO e*** dall'Agenzia ai sensi della procedura di cui all'articolo 55, sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 57. | 1. La Commissione può adottare atti delegati, fatte salve le competenze di cui agli articoli 55 e 57. Gli atti delegati possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dall'ENTSO-E o, se così deciso nell'elenco di priorità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, dall'Agenzia ai sensi della procedura di cui all'articolo 55, sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 57. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes (particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution system),which will govern the DSOs' own conduct, as well as the conduct of other market participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>156</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. Alla Commissione, conformemente all'articolo 63, è conferito il potere di adottare atti delegati concernenti la redazione di codici di rete nei settori seguenti: | 1. Alla Commissione, conformemente all'articolo 63, è conferito il potere di adottare atti delegati concernenti la redazione di codici di rete nei settori seguenti***, tenendo conto, se del caso, delle specificità regionali***: |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I codici di rete continuano a tenere conto delle specificità regionali.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>157</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera k</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (k) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasmissione ***e distribuzione*** armonizzate e i corrispettivi per la connessione, compresi i segnali differenziati per località e i meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; | (k) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasmissione armonizzate e i corrispettivi per la connessione, compresi i segnali differenziati per località e i meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La gestione del sistema di distribuzione è molto specifica a livello locale, tenuto conto delle differenti topologie della rete e dei modelli di consumo. Non è pertanto consigliabile armonizzare la sua struttura mediante codici di rete o orientamenti. Insieme di principi di alto livello come stabilito all'articolo 16: i corrispettivi per l'accesso alle reti sono sufficienti ai fini della trasparenza e di un'equa definizione delle tariffe.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>158</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 55 – paragrafo 9</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 9. L'ENTSO-E, oppure l'EU DSO se così deciso nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 2, riunisce un comitato di redazione che lo coadiuvi nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ENTSO-E, dell'Agenzia, dell'EU DSO, nonché, ove opportuno, da rappresentanti dei gestori del mercato elettrico designati e da un numero contenuto di parti interessate coinvolte. L'ENTSO-E oppure l'EU DSO se così deciso nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 2, elabora proposte di codici di rete nei settori di cui al paragrafo 1 su richiesta della Commissione a norma del paragrafo 8. | 9. L'ENTSO-E, oppure l'EU DSO se così deciso nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 2, riunisce un comitato di redazione che lo coadiuvi nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ENTSO-E, dell'Agenzia, dell'EU DSO, nonché, ove opportuno, da rappresentanti dei gestori del mercato elettrico designati e da ***rappresentanti di*** un numero contenuto di parti interessate coinvolte***, quali i consumatori***. L'ENTSO-E oppure l'EU DSO se così deciso nell'elenco delle priorità a norma del paragrafo 2, elabora proposte di codici di rete nei settori di cui al paragrafo 1 su richiesta della Commissione a norma del paragrafo 8. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

È importante garantire che i punti di vista dei consumatori siano adeguatamente rappresentati nell'ambito dell'elaborazione dei codici di rete.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>159</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 55 – paragrafo 10</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 10. L'Agenzia riesamina il codice di rete e si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, inviando poi il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento della proposta. Nella proposta da inviare alla Commissione l'Agenzia tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta, coordinate dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, e consulta formalmente le parti interessate pertinenti in merito alla versione da inviare alla Commissione. | 10. L'Agenzia riesamina il codice di rete e si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, inviando poi il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento della proposta. Nella proposta da inviare alla Commissione l'Agenzia tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte***, in particolare dei consumatori,*** nella redazione della proposta, coordinate dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, e consulta formalmente le parti interessate pertinenti in merito alla versione da inviare alla Commissione. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>160</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 57 – paragrafo 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. La Commissione può adottare orientamenti ***vincolanti*** nei settori elencati di seguito. | 1. La Commissione può adottare orientamenti nei settori elencati di seguito. |

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>161</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Articolo 57 – paragrafo 4 – comma 1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Gli orientamenti possono altresì fissare adeguate norme pertinenti ai corrispettivi applicati ai produttori, allo stoccaggio dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali per la ***distribuzione e la*** trasmissione e dei regimi di connessione nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 16. | Gli orientamenti possono altresì fissare adeguate norme pertinenti ai corrispettivi applicati ai produttori, allo stoccaggio dell'energia e ai clienti (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali per la trasmissione e dei regimi di connessione nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 16. |

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Armonizzazione con l'emendamento all'articolo 55, paragrafo 1, lettera k). Le reti di distribuzione variano enormemente in tutta Europa in termini di livello di tensione, topologia, profilo naturale di una data regione e modelli di consumo degli utenti. La struttura della tariffa di distribuzione deve pertanto essere unica; le autorità nazionali di regolamentazione sono meglio attrezzate per agire in tal senso.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>162</NumAm>

<DocAmend>Proposta di regolamento</DocAmend>

<Article>Allegato I – parte 5 – punto 5.1</Article>

|  |
| --- |
|  |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***5.1.*** ***I centri operativi regionali sono dotati di sistemi di supervisione e acquisizione dati quasi in tempo reale con l'osservabilità definita applicando la soglia stabilita conformemente al punto 4.1.*** | ***soppresso*** |

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **Titolo** | Mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) |
| **Riferimenti** | COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD) |
| **Commissione competente per il merito**       Annuncio in Aula | ITRE1.3.2017 |  |  |  |
| **Parere espresso da**       Annuncio in Aula | ENVI6.7.2017 |
| **Relatore per parere**       Nomina | Ivo Belet6.7.2017 |
| **Approvazione** | 21.11.2017 |  |  |  |
| **Esito della votazione finale** | +:–:0: | 5290 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica |
| **Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | Maria Noichl |

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
| --- | --- |
| **52** | **+** |
| ALDE | Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries  |
| ECR | Mark Demesmaeker |
| EFDD | Eleonora Evi, Piernicola Pedicini |
| GUE/NGL | Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná  |
| PPE | Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
| S&D | Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli |
| Verts/ALE | Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **-** |
| ECR | Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha |
| ENF | Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin |
| NI | Zoltán Balczó |

|  |  |
| --- | --- |
| **0** | **0** |
|  |  |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti